

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO**

anno 2006 / numero 03

(Testo consolidato al 28/01/2025 – Aggiornamento XVII)

INDICE

PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI ..8

Articolo 1 – Definizioni	8
Articolo 1 bis – Modelli	11
Articolo 2 – Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della BANCA CENTRALE	11

PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SG 14

TITOLO I ATTIVITA' ESERCITABILI..... 14

Articolo 3 – Attività riservate alle SG.....	14
Articolo 4 – Altre attività esercitabili.....	14

TITOLO II AUTORIZZAZIONE DELLE SG..... 15

Articolo 5 – Domanda di autorizzazione.....	15
Articolo 6 – Documenti da allegare alla domanda.....	15
Articolo 7 – Criteri di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto.....	15
Articolo 8 – Capitale sociale minimo.....	16
Articolo 9 – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.....	17
Articolo 10 – Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione.....	17
Articolo 11 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.....	18
Articolo 12 – [ABROGATO].....	18
Articolo 13 – Iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati.....	18
Articolo 14 – Modifiche statutarie.....	19
Articolo 15 – Revoca dell'autorizzazione.....	19
Articolo 16 – Rinuncia.....	19

TITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SG 20

Capo I Principi generali..... 20

Articolo 17 – Autorizzazione all'assunzione di PARTECIPAZIONI RILEVANTI al capitale della SG.....	20
Articolo 18 – Requisiti dei partecipanti al capitale delle SG.....	21
Articolo 19 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.....	21
Articolo 20 – Obblighi di comunicazione.....	22

Capo II Requisiti delle persone fisiche 22

Articolo 21 – Requisiti di onorabilità delle persone fisiche partecipanti al capitale delle SG.....	22
Articolo 22 – Idoneità delle persone fisiche a garantire la sana e prudente gestione.....	24

Capo III Requisiti delle persone giuridiche 25

Articolo 23 – Requisiti di onorabilità delle persone giuridiche.....	25
Articolo 24 – Idoneità delle persone giuridiche a garantire la sana e prudente gestione.....	25

TITOLO IV ESPONENTI AZIENDALI DELLE SG..... 26

Articolo 25 – Requisiti degli ESPONENTI AZIENDALI delle SG e modalità di verifica.....	26
Articolo 26 – Requisiti di professionalità dei consiglieri di amministrazione.....	27
Articolo 27 – Requisiti di professionalità dell'amministratore delegato o del direttore generale.....	28
Articolo 28 – Requisiti di professionalità dei sindaci.....	28
Articolo 29 – Altri requisiti di professionalità rimessi alla valutazione del consiglio di amministrazione.....	29
Articolo 30 – Requisiti di indipendenza degli amministratori.....	29
Articolo 31 – Requisiti di indipendenza dei sindaci.....	29
Articolo 32 – Sospensione.....	30

Articolo 33 – Decadenza.	30
Articolo 34 – Interventi successivi.	30
TITOLO V PARTECIPAZIONI DETENIBILI E LIMITI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO.	30
<i>Capo I Partecipazioni detenibili.</i>	<i>30</i>
Articolo 35 – Limiti alle partecipazioni detenibili.	30
Articolo 36 – Domanda di autorizzazione.	31
Articolo 37 – Obblighi di comunicazione.	31
<i>Capo II Limiti alla raccolta del risparmio.</i>	<i>31</i>
Articolo 38 – Limiti alla raccolta del risparmio.	31
TITOLO VI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO.	32
<i>Capo I Patrimonio di vigilanza.</i>	<i>32</i>
Articolo 39 – Calcolo del patrimonio di vigilanza.	32
Articolo 40 – Struttura del patrimonio di vigilanza.	32
Articolo 41 – Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.	33
Articolo 42 – Variazioni del patrimonio di vigilanza.	34
<i>Capo II Requisiti di adeguatezza patrimoniale.</i>	<i>34</i>
Articolo 43 – Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza.	34
Articolo 44 – Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO e agli altri rischi.	35
TITOLO VII BILANCIO DI ESERCIZIO.	35
Articolo 45 – Durata dell'esercizio e principi generali.	35
TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI.	35
Articolo 46 – Principi generali.	35
Articolo 47 – Compiti del consiglio di amministrazione, del capo della struttura esecutiva e del collegio sindacale.	36
Articolo 48 – Processo di investimento.	37
Articolo 49 – Sistema dei controlli interni.	37
Articolo 50 – Sistemi informativo-contabili.	38
Articolo 51 – Rapporti tra SG-promotore e SG-gestore.	39
Articolo 52 – Deleghe di funzioni aziendali (<i>outsourcing</i>).	39
Articolo 53 – Deleghe gestionali.	40
Articolo 54 – Rapporti con la banca depositaria.	41
Articolo 55 – Rapporti con <i>prime broker</i>	41
Articolo 56 – Rapporti con il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote.	42
Articolo 57 – Utilizzo di consulenti.	42
Articolo 58 – Rapporti con i soggetti collocatori.	42
TITOLO IX OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SG.	42
Articolo 59 – Domanda di autorizzazione.	42
Articolo 60 – Valutazioni della BANCA CENTRALE.	42
Articolo 61 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.	43
Articolo 62 – Modifiche ai regolamenti dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.	43
TITOLO X VIGILANZA INFORMATIVA.	43
Articolo 63 – Operazioni rilevanti.	43
Articolo 64 – Esponenti aziendali e verbali assembleari.	44
Articolo 65 – Funzione di controllo interno.	44
Articolo 66 – Comunicazioni del collegio sindacale.	44

Articolo 67 – Adempimenti della società di revisione.	45
Articolo 68 – Relazione organizzativa.....	45
Articolo 69 – Superamento di limiti posti all’attività di investimento dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.....	45
Articolo 69 bis – Segnalazioni periodiche di vigilanza.....	45
TITOLO XI VIGILANZA ISPETTIVA.....	46
Articolo 70 – Accertamenti ispettivi.....	46
Articolo 71 – Rapporto ispettivo.	47
PARTE III DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.....	48
TITOLO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.....	48
Articolo 72 – Tipologie di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.	48
Articolo 73 – FONDI aperti.....	48
Articolo 74 – FONDI chiusi.....	49
Articolo 75 – FONDI destinati alla generalità del pubblico.	49
Articolo 76 – FONDI riservati.	49
Articolo 77 – FONDI alternativi.....	50
Articolo 78 – FONDI garantiti.....	50
TITOLO II CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.....	50
<i>Capo I Disposizioni generali.....</i>	<i>50</i>
Articolo 79 – Divieti di carattere generale.....	50
Articolo 80 – Rispetto dei divieti e dei limiti all’attività di investimento.....	51
<i>Capo II Fondi di tipo UCITS III.....</i>	<i>51</i>
Articolo 81 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.	51
Articolo 82 – Potenziali partecipanti.....	51
Articolo 83 – Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del portafoglio.....	51
Articolo 84 – Divieti di carattere generale.....	52
Articolo 85 – Regole di frazionamento e contenimento dei rischi per l’investimento in strumenti finanziari di cui all’articolo 83, comma 1, lettere a) e b).	52
Articolo 86 – Regole di frazionamento e di contenimento del rischio per gli investimenti in strumenti finanziari derivati.	53
Articolo 87 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per l’investimento in strumenti finanziari derivati OTC.....	54
Articolo 88 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in parti di altri OIC.....	54
Articolo 89 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per l’investimento in depositi bancari.....	54
Articolo 90 – Limite all’esposizione verso un unico soggetto derivante dal complesso degli investimenti di cui agli articoli 85, 87, 89.	55
Articolo 91 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per i “FONDI-indice”.....	55
Articolo 92 – Regole per il calcolo dei limiti in presenza di investimenti in strumenti finanziari derivati.	55
Articolo 93 – Regole per il calcolo dei limiti in presenza di investimenti in titoli strutturati.....	56
Articolo 94 – Altre regole prudenziali.....	56
<i>Capo III Fondi comuni di investimento aperti non di tipo UCITS III destinati alla generalità del pubblico.....</i>	<i>58</i>
Articolo 95 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.	58
Articolo 96 – Potenziali partecipanti.....	58
Articolo 97 – Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del portafoglio.....	59

Articolo 98 – Divieti di carattere generale.....	59
Articolo 99 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio.....	59
Articolo 100 – Altre regole prudenziali.....	60
<i>Capo IV Fondi comuni di investimento chiusi destinati alla generalità del pubblico.....</i>	<i>60</i>
Articolo 101 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.....	60
Articolo 102 – Potenziali partecipanti.....	60
Articolo 103 – Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del portafoglio.....	60
Articolo 104 – Divieti di carattere generale.....	60
Articolo 105 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in strumenti finanziari e depositi bancari.....	60
Articolo 106 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in crediti.....	61
Articolo 107 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in beni immobili.....	61
Articolo 108 – Altre regole prudenziali.....	61
<i>Capo V Fondi riservati a clienti professionali.....</i>	<i>62</i>
Articolo 109 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.....	62
Articolo 110 – Potenziali partecipanti.....	62
Articolo 111 – Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del portafoglio.....	62
Articolo 112 – Divieti di carattere generale.....	63
Articolo 113 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio.....	63
Articolo 114 – Altre regole prudenziali.....	63
<i>Capo VI Fondi alternativi.....</i>	<i>63</i>
Articolo 115 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.....	63
Articolo 116 – Potenziali partecipanti.....	63
Articolo 117 – Garanzie rilasciate.....	64
Articolo 118 – FONDI alternativi destinati alla generalità del pubblico.....	64
Articolo 119 – FONDI alternativi riservati a CLIENTI PROFESSIONALI.....	64
<i>Capo VII Fondi comuni di investimento chiusi ad apporto.....</i>	<i>65</i>
Articolo 119-bis – Ambito di applicazione.....	65
Articolo 119-ter – Regime di pubblicità per i FONDI ad apporto di crediti.....	65
Articolo 119-quater – Contenuto della domanda di approvazione del regolamento.....	66
TITOLO III CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.....	66
Articolo 120 – Struttura del regolamento.....	66
Articolo 121 – Scheda identificativa.....	67
Articolo 122 – Caratteristiche del prodotto.....	68
Articolo 123 – Modalità di funzionamento.....	69
Articolo 124 – Informazioni aggiuntive per i FONDI oggetto di sollecitazione all’investimento.....	71
TITOLO IV PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.....	72
Articolo 125 – Domanda di approvazione.....	72
Articolo 126 – Termini di approvazione.....	72
Articolo 127 – Inizio operatività.....	73
Articolo 128 – Modifiche regolamentari.....	73
Articolo 129 – Pubblicazione delle modifiche regolamentari.....	74
Articolo 130 – Termini.....	74

Articolo 131 – Trasmissione documenti a seguito di modifiche regolamentari.	74
TITOLO V CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA.....	74
Articolo 132 – Compito di calcolare il valore del NAV del FONDO e delle relative quote.	74
Articolo 133 – Errori nel calcolo del valore della quota.	75
Articolo 134 – Adempimenti della SG in caso di errori nel calcolo del valore della quota.....	75
Articolo 135 – Comunicazioni alla BANCA CENTRALE.	76
TITOLO VI PROCEDURE DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI.....	76
Articolo 136 – Disposizioni generali.	76
Articolo 137 – Condizioni per la fusione.	76
Articolo 138 – Domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE.	77
Articolo 139 – Informativa ai partecipanti.....	77
Articolo 140 – Fusione tra FONDI nell'ambito della fusione tra SG.	78
Articolo 141 – Termini.....	78
Articolo 142 – Efficacia della fusione.	78
TITOLO VII CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI.....	79
Articolo 143 – Certificati nominativi e al portatore.	79
Articolo 144 – Certificati cumulativi.	79
Articolo 145 – Dematerializzazione.	80
TITOLO VIII CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITA' DI SUB-DEPOSITO DEI BENI DEL FONDO	80
Articolo 146 – Compiti della banca depositaria.	80
Articolo 147 – Società promotrice distinta dal gestore.....	81
Articolo 148 – Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi.	81
Articolo 149 – Requisiti di indipendenza.	82
Articolo 150 – Subdeposito.....	82
Articolo 151 – Operazioni particolari.	83
Articolo 152 – Responsabilità.....	84
Articolo 153 – Investimento in depositi bancari.....	84
TITOLO IX PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	84
Articolo 154 – Prospetti contabili.....	84
Articolo 155 – Pubblicità dei prospetti contabili.	85
TITOLO X REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	85
Articolo 156 – Regole generali di comportamento.	85
Articolo 157 – Conflitti di interessi.	85
Articolo 158 – Frequenza delle operazioni.	86
Articolo 159 – Preimputazione degli ordini.....	86
Articolo 160 – <i>Best execution</i>	86
PARTE IV OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA	87
TITOLO I OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SG SAMMARINESI	87
Articolo 161 – Stabilimento di SUCCURSALI o PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO.	87
Articolo 162 – Uffici di rappresentanza all'estero.	87
TITOLO II OFFERTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI PARTI DI OIC ESTERI.....	88
Articolo 163 – Obbligo di comunicazione.....	88

Articolo 164 – Contenuto della comunicazione alla BANCA CENTRALE.....	88
Articolo 165 – Provvedimenti della Banca Centrale.....	89
Articolo 166 – Provvedimenti successivi.....	89
Articolo 167 – Obblighi dell'offerente.....	89
Articolo 168 – Modifiche ai documenti inviati alla BANCA CENTRALE.....	90
ALLEGATI.....	91

PARTE I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI

Articolo 1 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“attività accessoria”**: attività riservata o comunque di natura finanziaria svolta dalla SG in misura non prevalente rispetto all’attività principale;
- **“attività connessa”**: attività di natura non finanziaria svolta dalla SG in misura limitata e diretta al pubblico allo scopo di promuovere sé stessa e i propri servizi nei confronti di clienti acquisiti o potenziali;
- **“attività strumentale”**: attività non finanziaria svolta dalla SG in misura limitata al servizio del proprio processo produttivo o di società controllate o controllanti, comunque non diretta al pubblico;
- **“capo della struttura esecutiva”**: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario;
- **“cessioni di rapporti giuridici”**: le cessioni di:
 - 1) “azienda”: il complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa;
 - 2) “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
 - 3) “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo rinvenibile nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- **“clienti professionali”**: i soggetti di cui all’Allegato 1 del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- **“controllo”**: il rapporto definito dall’articolo 2 della LISF;
- **“esponenti aziendali”**: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale ed eventuale direttore vicario, chiamato a subentrare temporaneamente o occasionalmente nelle funzioni del direttore generale, quando assente;
- **“fondi comuni di investimento”** o **“fondi”**: gli organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 1, lettera p) della LISF, di diritto sammarinese;
- **“fondi di tipo UCITS III”**: i fondi comuni di investimento aperti di diritto sammarinese il cui regolamento di gestione disciplina l’attività di investimento in modo conforme alle disposizioni della direttiva comunitaria 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Undertaking for the Collective Investment of Transferable Securities – UCITS), così come successivamente modificata e integrata dalle direttive 88/220/CEE, 95/26/CE, 2000/64/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;

- **“fondi aperti non di tipo UCITS III”**: i fondi comuni di investimento aperti di diritto sammarinese che non possiedono le caratteristiche per poter essere qualificati fondi di tipo UCITS III;
- **“funzione operativa strategica”**: funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:
 - a) mettere a repentaglio la capacità delle società di gestione di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
 - b) compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell’esercizio delle attività riservate;
- **“gruppo di appartenenza della SG”**: i soggetti che:
 - 1) partecipano al capitale della SG in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
 - 2) sono partecipati dalla SG in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
 - 3) controllano la SG;
 - 4) sono controllati dalla SG;
 - 5) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SG;per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
- **“imprese finanziarie DG”**: imprese finanziarie ricadenti nell’ambito di applicazione delle misure di contrasto al rischio di Double Gearing (DG) quali:
 - 1) imprese finanziarie autorizzate a svolgere attività riservate nella Repubblica di San Marino;
 - 2) imprese finanziarie appartenenti al medesimo gruppo di quelle di cui al precedente punto 1;
 - 3) imprese finanziarie creditrici della SG investitrice.
- **“investimenti incrociati”**: investimenti reciproci tra due società, anche mediante l’interposizione di uno o più soggetti terzi, costituiti da:
 - 1) partecipazione al capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate;
 - 2) concessioni di credito, ove destinato ad investimenti di cui al precedente punto 1.
- **“Legge sulle Società”**: la Legge 23 febbraio 2006, n. 47;
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005, n. 165;
- **“OIC UCITS”**: i fondi di tipo UCITS III e gli OIC esteri rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS dell’UE;
- **“OIC non UCITS”**: OIC diversi dagli OIC UCITS;

- **“operazione di finanziamento tramite titoli”** o **“SFT”**: operazione di finanziamento tramite titoli di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8;
- **“organismi di investimento collettivo – OIC”**: i fondi comuni di investimento e i prodotti di investimento collettivo esteri aventi caratteristiche equivalenti ai fondi comuni di investimento;
- **“partecipazione rilevante”**: l’acquisto, a qualsiasi titolo, di azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, determinano il superamento delle soglie del 5, 10, 20, 33 e 50 per cento del capitale della SG rappresentato da azioni con diritto di voto o che consentono, indipendentemente dalla percentuale del capitale detenuto, di assumere il controllo della SG;
- **“partecipazione indiretta”**: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- **“parti di OIC”**: le quote dei fondi comuni di investimento e, in caso di OIC esteri, le quote o le azioni degli organismi aventi caratteristiche equivalenti ai fondi comuni di investimento;
- **“plusvalenza (minusvalenza) implicita”**: la differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore contabile di un titolo;
- **“portafoglio immobilizzato”**: il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
- **“portafoglio non immobilizzato”**: il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie in quanto non sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
- **“prestazione di servizi senza stabilimento”**: la prestazione delle attività per le quali la SG è stata autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
- **“schema standard”**: lo schema di regolamento del fondo comune di investimento di cui all’Allegato C;
- **“SG”**: la società autorizzata, ai sensi della LISF e del presente regolamento, ad esercitare l’attività E di cui all’Allegato 1 della LISF, ovvero l’attività F di cui al medesimo Allegato, ovvero entrambe;
- **“strumenti finanziari quotati”**: gli strumenti finanziari:
 - 1) negoziati in mercati regolamentati;
 - 2) emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati;

Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:

- 1) individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre sei mesi;

2) per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;

- **“succursale”**: definizione descritta al comma 1 dell’articolo 1 della LISF;
- **“titoli di rapida e sicura liquidabilità”**: i titoli di debito emessi da banche sammarinesi o di Stati appartenenti all'OCSE ovvero emessi o garantiti dalla Repubblica di San Marino o da Stati appartenenti all'OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi;
- **“total return swap”**: contratto derivato di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8;
- **“totale delle attività”**: l’insieme delle attività detenute dal fondo comune di investimento, come determinate in conformità alle disposizioni in materia di valutazione del patrimonio dei fondi comuni di investimento;
- **“totale delle passività”**: l’insieme delle passività a carico del fondo comune di investimento, come determinate in conformità delle disposizioni in materia di valutazione del patrimonio dei fondi comuni di investimento;
- **“valore complessivo netto” o “NAV”**: l’importo determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.

3. Nei successivi articoli del presente regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Articolo 1 bis – Modelli.

1. I modelli richiamati nel presente Regolamento e di seguito elencati:

- a) *“società di gestione: autodichiarazione requisiti di onorabilità”*;
- b) *“società di gestione: autodichiarazione requisiti di indipendenza”*;
- c) *“società di gestione: segnalazione delle violazioni di divieti/ limiti agli investimenti dei fondi”*;
- d) *“società di gestione: schema di relazione sulla struttura organizzativa”*,

sono pubblicati dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all’interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità.

Articolo 2 – Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della BANCA CENTRALE.

1. Salvo che sia diversamente previsto, ai procedimenti autorizzativi disciplinati nel presente regolamento si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Le domande di autorizzazione devono essere redatte in lingua italiana. Qualora siano allegati documenti o certificazioni in altra lingua, deve essere fornita una traduzione giurata in italiano.

3. Le domande di autorizzazione devono essere indirizzate alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza. Devono essere indicati:

- a) la denominazione, la sede legale e l'eventuale sede amministrativa della società, se già costituita, ovvero quelle previste, se la società è da costituire;
- b) le generalità complete e la veste legale delle persone che le sottoscrivono;
- c) l'elenco dei documenti allegati;
- d) un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

4. Alle domande di autorizzazione presentate da una SG deve essere allegata copia conforme della delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha esaminato la materia e approvato la presentazione dell'istanza. Non è necessario allegare documenti già in possesso della BANCA CENTRALE, anche ad altro titolo, purché in corso di validità; tali documenti e il titolo per il quale la BANCA CENTRALE ne è in possesso devono comunque essere specificati nelle domande.

5. Le domande si intendono ricevute nel giorno in cui sono state consegnate, come attestato dalla ricevuta rilasciata dalla BANCA CENTRALE, ovvero nel giorno in cui sono pervenute alla BANCA CENTRALE per lettera raccomandata A.R. o elettronica.

6. Qualora intervengano cambiamenti che incidano sull'accuratezza delle informazioni e della documentazione fornite nelle domande di autorizzazione presentate, ne deve essere data pronta informativa alla BANCA CENTRALE.

7. La BANCA CENTRALE si riserva di chiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie ad integrazione della documentazione prodotta.

8. I termini per le risposte della BANCA CENTRALE alle richieste di autorizzazioni sono specificamente stabiliti nel presente regolamento per ogni tipo di autorizzazione. Nei casi in cui per l'adozione di un provvedimento della BANCA CENTRALE non è indicato un termine, questo si intende fissato in trenta giorni.

9. I termini sono interrotti se la documentazione richiesta risulta incompleta o se il soggetto istante di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa. Qualora entro novanta giorni non pervengano comunque alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative richieste, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta.

10. I termini sono sospesi qualora la BANCA CENTRALE:

- a) chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Tali informazioni devono pervenire alla BANCA CENTRALE entro il termine dalla stessa fissato; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata;
- b) interessi autorità di vigilanza estere al fine di acquisire informazioni o documentazione. In tali ipotesi il termine è sospeso fino all'ottenimento delle informazioni richieste;
- c) richieda una perizia o disponga una ispezione per verificare la complessiva struttura aziendale, la veridicità dei dati comunicati o delle informazioni ricevute, nonché l'esistenza e l'ammontare del deposito vincolato o del patrimonio della società istante. In tali ipotesi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della BANCA CENTRALE.

La BANCA CENTRALE comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

11. Contro tutti i provvedimenti di carattere particolare della BANCA CENTRALE è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 e successive modifiche.

PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SG

TITOLO I
ATTIVITA' ESERCITABILI

Articolo 3 – Attività riservate alle SG.

1. La prestazione dei servizi di investimento collettivo (attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1 della LISF) e dei servizi di investimento collettivo non tradizionali (attività di cui alla lettera F dell'Allegato 1 della LISF) è riservata alle SG, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE.

Articolo 4 – Altre attività esercitabili.

1. Oltre ai servizi di investimento collettivo, le SG possono prestare quali ATTIVITÀ ACCESSORIE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE:

- a) il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (attività di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 della LISF);
- b) il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari (attività di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 della LISF), limitatamente alle quote di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO di propria istituzione;
- c) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (attività di cui alla lettera D7 dell'Allegato 1 della LISF).

2. L'autorizzazione alla prestazione dei servizi indicati nel precedente comma è subordinata al rispetto delle specifiche disposizioni emanate dalla BANCA CENTRALE per lo svolgimento degli stessi. Inoltre l'autorizzazione alla prestazione del servizio di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 della LISF è rilasciata solo se la SG ha già avviato la gestione di un FONDO.

3. Le SG possono altresì svolgere quali ATTIVITÀ CONNESSE, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria

4. Le SG possono svolgere le seguenti ATTIVITÀ STRUMENTALI:

- a) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- b) amministrazione di immobili destinati a proprio uso funzionale.

5. Lo svolgimento di attività diverse, comunque non rientranti tra le attività riservate ai sensi della LISF, può essere autorizzato dalla BANCA CENTRALE su domanda dei soggetti interessati che devono motivare la natura connessa o strumentale delle attività stesse rispetto al servizio di investimento collettivo.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE DELLE SG

Articolo 5 – Domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti promotori della costituzione della SG.

Articolo 6 – Documenti da allegare alla domanda.

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) bozza dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto, conforme ai criteri indicati all'articolo 7;
- b) ricevuta contabile attestante il versamento del deposito vincolato di cui all'articolo 8;
- c) programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nell'articolo 9;
- d) elenco dei soggetti partecipanti direttamente o indirettamente al capitale della costituenda SG, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; devono essere anche indicate le generalità degli effettivi beneficiari economici; per tali si intendono le persone fisiche che esercitano il CONTROLLO su società che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella costituenda SG;
- e) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, di coloro che ricopriranno gli incarichi di ESPONENTI AZIENDALI;
- f) documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo rilevante, secondo quanto indicato nel successivo Titolo III;
- g) documenti e certificati, indicati nel successivo Titolo IV, per la verifica dei requisiti degli ESPONENTI AZIENDALI, aventi data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

2. I promotori della SG possono allegare all'istanza i regolamenti dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO che si intendono istituire e/o gestire. In tal caso, il termine di approvazione dei regolamenti e quello per il rilascio dell'autorizzazione alla SG sono unificati.

Articolo 7 – Criteri di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

1. La bozza di atto costitutivo deve indicare:

- a) i dati identificativi dei soci;
- b) che il capitale è interamente sottoscritto;
- c) il valore nominale complessivo della quota sottoscritta da ciascun socio e la sua incidenza percentuale sull'intero capitale sociale;
- d) le generalità complete di coloro che ricopriranno gli incarichi di ESPONENTI AZIENDALI.

2. Lo statuto deve obbligatoriamente stabilire che:

- a) la denominazione sociale contiene espressamente le parole “società di gestione” o la sigla “SG”;
- b) il tipo legale è esclusivamente quello della società per azioni;
- c) le azioni rappresentative del capitale sociale sono esclusivamente nominative;
- d) l’oggetto sociale prevede l’esercizio professionale dei servizi di investimento collettivo e indica le ATTIVITÀ ACCESSORIE, CONNESSE O STRUMENTALI che si intendono esercitare;
- e) la sede legale e, ove non coincidente, quella amministrativa, sono ubicate nel territorio della Repubblica di San Marino, con indicazione dell’indirizzo preciso;
- f) i conferimenti dei soci nel capitale iniziale possono essere esclusivamente pecuniari. Sono invece ammessi conferimenti in natura per successivi aumenti o ricostituzioni di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, e previa verifica, da parte della BANCA CENTRALE, della strumentalità dei beni da conferire rispetto all’attività economica risultante dall’oggetto sociale dell’impresa conferitaria;
- g) la gestione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto di almeno tre membri, di cui uno assume le funzioni di presidente con attribuzione della rappresentanza legale della società; l’attribuzione dei compiti del consiglio di amministrazione deve tenere conto di quanto previsto nella Parte II, Titolo VIII, del presente regolamento in materia organizzativa;
- h) il controllo sulla legalità dell’operato della società è affidato a un collegio sindacale composto di tre o cinque sindaci, di cui uno con funzioni di presidente;
- i) i compiti di controllo contabile e di certificazione del bilancio di esercizio devono essere affidati a una società di revisione.

Gli aspetti non rientranti nelle disposizioni speciali di cui al presente regolamento, possono essere disciplinati liberamente dallo statuto, nel rispetto delle norme generali della LISF e della LEGGE SULLE SOCIETÀ.

Articolo 8 – Capitale sociale minimo.

1. L’ammontare del capitale sociale della SG deve essere almeno pari a duecentomila euro, interamente versati.

2. I promotori della SG devono costituire, ai sensi dell’articolo 13, lettera e), della LISF, su apposito conto acceso presso una banca sammarinese, purché non rientrante tra i promotori, un deposito vincolato di ammontare non inferiore a quello di cui al comma 1. La BANCA CENTRALE autorizzerà lo svincolo dopo avere verificato la conformità dell’atto costitutivo alla bozza autorizzata e ricevuto da parte della SG l’indicazione del conto corrente acceso a proprio nome presso una banca sammarinese sul quale sarà trasferita l’intera somma depositata a titolo di versamento capitale sociale.

3. Nelle ipotesi di società già esercitanti attività riservate che, previa richiesta di variazione della propria autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 della LISF e modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere

autorizzate come SG, ai fini del calcolo dell'importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve per legge o per statuto indisponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Alla domanda di variazione dell'autorizzazione e al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative all'autorizzazione *ex novo* di una SG.

Articolo 9 – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.

1. I promotori della SG devono predisporre un programma che illustra l'attività iniziale, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie imprenditoriali che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa.

2. Il programma di attività deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) le attività e i servizi che la SG intende svolgere;
- b) la tipologia di clientela cui si indirizzano i servizi e i prodotti;
- c) i rapporti con gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dei servizi prestati e, in generale, dell'attività della SG;
- d) le modalità di svolgimento dell'attività, anche con riferimento all'organigramma aziendale e alle risorse umane e tecniche che si prevede di impiegare, nonché i canali di distribuzione dei prodotti;
- e) i principali investimenti e interventi organizzativi da attuare nei primi tre anni di attività;
- f) le previsioni di sviluppo dell'attività nonché gli elementi in ordine alla capacità di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispettare le norme prudenziali; in particolare, dovranno essere redatti i bilanci previsionali dei primi tre esercizi, in modo tale da fornire ogni elemento utile di valutazione dell'iniziativa, inclusi i criteri di stima posti a base della formulazione delle previsioni.

3. Al programma di attività è allegata una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo il modello denominato "*società di gestione: schema di relazione sulla struttura organizzativa*".

4. In caso di istanze di autorizzazioni da parte di società già operanti, oltre alle suddette informazioni, il programma di attività deve indicare:

- a) le attività svolte in precedenza;
- b) le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SG;
- c) le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e tecnologiche al nuovo oggetto sociale.

Articolo 10 – Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Nell'esame della domanda di autorizzazione, la BANCA CENTRALE, sulla base della documentazione prodotta e di ogni altro elemento informativo in suo possesso valuta che:

- a) la bozza dell'atto costitutivo della SG sia redatta in modo conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

- b) gli ESPONENTI AZIENDALI e i titolari di PARTECIPAZIONI RILEVANTI posseggano i prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- c) le relazioni d'affari e i legami dei partecipanti al capitale nonché la struttura del gruppo della SG non pregiudichino la gestione sana e prudente della società e l'effettivo esercizio della vigilanza, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i-bis) della LISF;
- d) il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SG e della loro coerenza con la struttura organizzativa della SG;
- e) sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. La BANCA CENTRALE nega l'autorizzazione per mancanza dei requisiti indicati ovvero quando dalle valutazioni effettuate non risultino garantite la sana e prudente gestione della SG e l'effettivo esercizio della vigilanza.

Articolo 11 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.

1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda la BANCA CENTRALE emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 12 – [ABROGATO]

Articolo 13 – Iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati.

1. La BANCA CENTRALE iscrive la SG nel registro dei soggetti autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento n. 2006-01.

2. Completata l'iscrizione nel registro delle società e ritirata la licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 153 della LISF, la SG ne dà comunicazione alla BANCA CENTRALE per l'integrazione dei dati chiedendo l'abilitazione all'inizio dell'operatività ai sensi dell'articolo 9 della LISF. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo, completo di statuto;
- b) certificato di vigenza in originale.

3. Eventuali modifiche o integrazioni al programma di attività o alla struttura organizzativa di cui all'articolo 9 devono essere riportate nella domanda di abilitazione, la quale deve altresì contenere una relazione sullo stato di attuazione del programma medesimo e di implementazione della struttura organizzativa con riferimento alla data in cui viene presentata la domanda.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda in assenza di comunicazioni della BANCA CENTRALE, la SG può iniziare l'operatività.

Articolo 14 – Modifiche statutarie.

1. Tutte le modifiche statutarie devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione della BANCA CENTRALE. Alla domanda di autorizzazione, che deve illustrare le motivazioni delle modifiche, deve essere allegato un prospetto che evidenzia la versione precedente e quella modificata dello statuto.

2. Nei casi in cui la modifica statutaria riguardi una o più variazioni dell'oggetto sociale, la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere anche tutte le informazioni necessarie a descrivere, nei casi di riduzione dell'oggetto sociale, la neutralità dell'intervento rispetto alle posizioni in essere, mentre, nei casi di ampliamento dell'oggetto sociale:

- a) le modalità di svolgimento delle nuove attività;
- b) gli investimenti in capitale umano, beni materiali e tecnologia che si ritengono necessari;
- c) gli impatti sui profili di adeguatezza organizzativa;
- d) i risultati attesi dallo svolgimento delle nuove attività.

3. L'autorizzazione alla modifica statutaria per la variazione dell'oggetto sociale è valevole anche ai fini di cui ai precedenti articoli 3 e 4, nonché di cui agli articoli 15 e 16.

4. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata la coerenza delle modifiche con le norme della LISF e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché con la sana e prudente gestione della SG e con l'effettivo esercizio della vigilanza, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Articolo 15 – Revoca dell'autorizzazione.

1. La BANCA CENTRALE può revocare l'autorizzazione a esercitare la prestazione dei servizi di investimento collettivo nei casi previsti dall'articolo 10 della LISF. Tale provvedimento comporta anche la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di eventuali ATTIVITÀ ACCESSORIE, CONNESSE O STRUMENTALI.

Articolo 16 – Rinuncia.

1. Le SG che, prima dell'avvio dell'operatività, intendono rinunciare all'autorizzazione devono comunicarlo alla BANCA CENTRALE.

2. La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di cancellazione dal registro dei soggetti autorizzati, che viene disposta dalla BANCA CENTRALE con apposito provvedimento.

TITOLO III

PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SG

Capo I

Principi generali

Articolo 17 – Autorizzazione all’assunzione di PARTECIPAZIONI RILEVANTI al capitale della SG.

1. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una SG, i soggetti che intendono, direttamente o indirettamente, acquisire una PARTECIPAZIONE RILEVANTE al capitale della SG devono presentare richiesta di autorizzazione preventiva alla BANCA CENTRALE.

2. Ai fini del calcolo delle soglie partecipative si considerano anche gli accordi concernenti l’esercizio dei diritti di voto. Tutti gli accordi scritti aventi per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in una SG o in una società che controlla una SG devono essere comunicati alla BANCA CENTRALE dai partecipanti all’accordo ovvero, qualora ne siano a conoscenza, dai legali rappresentanti della SG entro cinque giorni dalla stipula.

3. Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione preventiva sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime.

4. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da una persona giuridica, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere, anche separatamente dalla richiesta di autorizzazione, una dichiarazione scritta in cui vengono indicate le generalità degli effettivi beneficiari economici. Per tali si intendono le persone fisiche che esercitano il CONTROLLO sulla persona giuridica richiedente. Sono esentati da tale obbligo i soggetti aventi sede in uno Stato appartenente all’Unione europea o all’OCSE, autorizzati all’esercizio di attività bancarie, finanziarie o assicurative, per i quali la normativa di vigilanza del Paese di origine preveda il possesso di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti nel presente regolamento.

5. La richiesta di autorizzazione preventiva è dovuta anche dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto terzi, nonché dalle SG, o dalle società di gestione estere, con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei FONDI o degli OIC gestiti. La società fiduciaria intestataria di azioni per conto terzi (fiducianti) è tenuta a effettuare la richiesta di autorizzazione di cui al presente Titolo nel caso in cui a uno o più fiducianti facciano capo PARTECIPAZIONI RILEVANTI; la società fiduciaria è altresì tenuta a richiedere l’autorizzazione preventiva nel caso in cui, benché nessuno dei fiducianti detenga un’interessenza rilevante, la somma delle azioni intestate alla società superi le soglie previste per le PARTECIPAZIONI RILEVANTI.

6. Non è richiesta autorizzazione preventiva per le operazioni di mera reintestazione ai medesimi fiduciari delle partecipazioni già fiduciariamente detenute previa autorizzazione della BANCA CENTRALE, fatto salvo l'obbligo di comunicazione.

Articolo 18 – Requisiti dei partecipanti al capitale delle SG.

1. Alla domanda di autorizzazione all'acquisizione di una PARTECIPAZIONE RILEVANTE ovvero del CONTROLLO di una SG, devono essere allegati i documenti idonei – specificati nei successivi articoli - a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e la sussistenza delle condizioni volte ad assicurare la sana e prudente gestione della SG e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. Sono esentati dall'obbligo di comprovare tali requisiti gli iscritti nel registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE.

2. In occasione di ogni convocazione dell'assemblea, spetta al presidente della medesima, ai fini dell'ammissione al voto, verificare il possesso dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

3. Le SG, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare, con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.

Articolo 19 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.

1. La BANCA CENTRALE comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, ai soggetti richiedenti l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e la data di scadenza del periodo di valutazione.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della LISF la BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego all'assunzione della partecipazione. Decorso il periodo di valutazione senza alcun tipo di comunicazione da parte della BANCA CENTRALE, l'autorizzazione si ritiene concessa, fatta salva la facoltà dei soggetti richiedenti di richiedere il provvedimento autorizzativo in forma espressa. Ai fini del provvedimento la BANCA CENTRALE, oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, valuta anche che la variazione della compagine sociale della SG o dell'assetto dell'eventuale GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i-bis) della LISF e al perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 37 della stessa LISF.

3. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE, entro i termini di cui al precedente comma, comunichi al soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 2 della LISF, la necessità di integrare la richiesta di autorizzazione con informazioni e/o documentazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, valutandola come carente o non sufficientemente chiara, la richiesta medesima s'intenderà ad ogni effetto decaduta qualora le suddette informazioni e/o documentazioni non pervengano alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 20 – Obblighi di comunicazione.

1. Il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere comunicato dal soggetto autorizzato alla BANCA CENTRALE entro il termine di dieci giorni dalla conclusione dell'operazione.

In tale sede l'azionista ha l'onere di comunicare alla BANCA CENTRALE il domicilio eletto in territorio sammarinese ai fini di cui all'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI per quei soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della medesima BANCA CENTRALE non residenti in San Marino che non intendano domiciliarsi, ai fini predetti, presso la sede legale della SG controllata o partecipata. Lo stesso onere comunicativo ricorre anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza da parte dei medesimi soggetti.

2. Coloro che cedono, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto di una SG in misura tale che l'ammontare delle partecipazioni detenute si riduca al di sotto di una delle soglie qualificanti le PARTECIPAZIONI RILEVANTI o che si determini la perdita del CONTROLLO della SG, devono inviare entro cinque giorni dall'avvenuta cessione una comunicazione alla BANCA CENTRALE attestante la quantità di azioni cedute, le generalità del cessionario e la quantità di azioni ancora detenute dal cedente. Ai medesimi obblighi comunicativi sono soggette anche le operazioni di reintestazione delle partecipazioni precedentemente detenute in via fiduciaria.

3. Nei casi di cui al precedente comma deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE anche una comunicazione preventiva rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento della partecipazione, con almeno 15 giorni di preavviso.

Capo II

Requisiti delle persone fisiche

Articolo 21 – Requisiti di onorabilità delle persone fisiche partecipanti al capitale delle SG.

1. Le persone fisiche che intendono acquisire, anche indirettamente, una PARTECIPAZIONE RILEVANTE in una SG devono possedere, oltre ai requisiti di idoneità di cui all'articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro l'economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
 - b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;
 - c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa.
 - d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in soggetti autorizzati sottoposti negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019, n. 102.
2. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al precedente comma deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.
3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico di ESPONENTE AZIENDALE sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e all'ESPONENTE AZIENDALE siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 viene comprovato attraverso:
- a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello denominato "*società di gestione: autodichiarazione requisiti di onorabilità*".
5. Ai certificati di cui al quarto comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo e devono:

- a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
- b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
- c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.

7. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 2;
- sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.

Articolo 22 – Idoneità delle persone fisiche a garantire la sana e prudente gestione.

1. La BANCA CENTRALE valuta l'idoneità del potenziale partecipante ad assicurare la sana e prudente gestione della SG. In tale ottica assumono rilevanza:

- a) la correttezza nelle relazioni di affari e la situazione finanziaria; vengono considerati i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con banche o altri intermediari del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG;
- b) i rapporti partecipativi o finanziari che il soggetto richiedente ha con la SG di cui intende assumere una partecipazione o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima;
- c) gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti in grado di incidere sulle situazioni indicate alle precedenti lettere.

2. Per consentire alla BANCA CENTRALE di valutare l'idoneità prevista dal presente articolo, le persone fisiche devono inviare la seguente documentazione:

- a) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con gli ESPONENTI AZIENDALI della SG o con i soci o gli ESPONENTI AZIENDALI di società appartenenti al gruppo della SG;
- d) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SG cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale della SG medesima, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG;

- e) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

Capo III

Requisiti delle persone giuridiche

Articolo 23 – Requisiti di onorabilità delle persone giuridiche.

1. Se il soggetto che intende acquisire una PARTECIPAZIONE RILEVANTE in una SG è una persona giuridica, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

2. La verifica dei requisiti è effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica che intende assumere la partecipazione. In caso di amministratore unico, la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti. La verifica deve risultare da verbale dell'organo che l'ha effettuata dal quale deve espressamente risultare l'astensione del soggetto interessato. Copia del verbale e la certificazione originale comprovante il possesso dei requisiti devono essere allegati alla domanda di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione.

3. In caso di sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di soggetti che svolgono cariche equivalenti, la verifica in capo al sostituto deve essere condotta entro trenta giorni dalla nomina. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere effettuato in capo a tutti gli interessati in occasione di ogni rinnovo degli organi sociali.

Articolo 24 – Idoneità delle persone giuridiche a garantire la sana e prudente gestione.

1. Per consentire alla BANCA CENTRALE di valutare l'idoneità prevista al presente articolo, le persone giuridiche che intendono acquisire una PARTECIPAZIONE RILEVANTE in una SG devono allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione di seguito indicata:
 - a) copia dello statuto sociale;
 - b) bilancio dell'ultimo esercizio corredato della relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
 - c) il *curriculum vitae* dei membri degli organi amministrativi, del direttore generale o del legale rappresentante;
 - d) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SG a cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale della SG medesima, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG;

- e) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende utilizzare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori;
- f) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nel soggetto che effettua la richiesta di autorizzazione.

2. Qualora la persona giuridica che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo devono anche essere allegati:

- a) la mappa del gruppo con l'indicazione territoriale delle sue componenti;
- b) il bilancio consolidato di gruppo relativo all'ultimo esercizio, se redatto;
- c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
 - 1) la SG in cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo del richiedente;
 - 2) gli enti finanziari del gruppo e le altre società comprese nel gruppo.

3. Qualora la persona giuridica richiedente sia una società estera sottoposta a vigilanza prudenziale dovranno inoltre essere allegate:

- a) una attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine di sottoposizione a vigilanza e di assenza di elementi ostativi all'acquisto della partecipazione;
- b) una dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla BANCA CENTRALE nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

TITOLO IV

ESPONENTI AZIENDALI DELLE SG

Articolo 25 – Requisiti degli ESPONENTI AZIENDALI delle SG e modalità di verifica.

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI di una SG devono possedere i requisiti di onorabilità indicati al precedente articolo 21 e gli ulteriori requisiti di professionalità e indipendenza indicati negli articoli successivi, e, qualora residenti all'estero, hanno l'onere di comunicare al consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il domicilio eletto in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto n.76/2006 e successive modificazioni, ove diverso dalla sede legale della SG. Lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica.

2. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conferma in carica dell'ESPONENTE AZIENDALE, il consiglio di amministrazione deve verificare il possesso dei requisiti. L'esame delle posizioni va condotto distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle

valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine deve essere trattenuta presso la società. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte devono esplicitare le specifiche attività ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la valutazione sulla congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica carica da ricoprire nella SG. I requisiti di indipendenza sono verificati, per quanto possibile, attraverso documentazione ufficiale e oggettiva e, negli altri casi, attraverso apposite dichiarazioni sottoscritte dall'amministratore indipendente, utilizzando il modello denominato "*società di gestione: autodichiarazione requisiti di indipendenza*".

3. Copia conforme delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula e alla eventuale comunicazione di cui al precedente comma 1, deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all'articolo 2.

4. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica devono comunicare tempestivamente tali circostanze al consiglio di amministrazione affinché questo possa adottare le misure previste dal presente Titolo.

Articolo 26 – Requisiti di professionalità dei consiglieri di amministrazione.

1. Almeno la maggioranza dei consiglieri di amministrazione delle SG deve avere maturato una esperienza professionale complessiva di almeno tre anni attraverso una o più delle seguenti circostanze:

- a) espletamento di funzioni di responsabile degli investimenti finanziari, gestore di portafogli, *risk manager* presso società di *asset management*, imprese di investimento, banche;
- b) attività di ricerca economica applicata al settore degli investimenti finanziari, ovvero di studio ed analisi dei mercati finanziari o degli emittenti, presso società di *asset management*, imprese di investimento, banche o società di ricerca e consulenza finanziaria;
- c) insegnamento universitario di discipline giuridiche, economiche, finanziarie, matematico-statistiche applicate al settore degli investimenti o ai mercati finanziari;
- d) espletamento di funzioni di *internal auditor*, *compliance officer* o avvocato responsabile degli affari legali presso società di *asset management*, imprese di investimento o banche;
- e) espletamento di funzioni di responsabilità in aree diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (ad esempio gestione crediti, gestione beni immobili, gestione opere d'arte ecc.) qualora la specifica competenza professionale acquisita sia comunque adeguata alle attività di investimento dei FONDI che la SG intende istituire e/o gestire.

L'adeguatezza dell'organo amministrativo sarà valutata anche in termini di complementarietà delle diverse professionalità ivi presenti.

2. I restanti membri del consiglio di amministrazione devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese;
- b) attività d'insegnamento universitario o libero professionali o lavorative o in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di una o più delle attività o funzioni indicate al precedente comma 1.

4. Anche in mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi, possono essere nominati consiglieri o presidente del consiglio di amministrazione di una SG persone che abbiano già ricoperto analogo incarico per almeno tre anni presso una società estera autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva o individuale e sottoposta a vigilanza prudenziale da parte di una autorità pubblica.

5. Ai fini di cui al precedente comma 2 lettera a) non sono computabili le attività di amministrazione, direzione o controllo maturate presso società sottoposte a procedure concorsuali o a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102 o a procedure estere equivalenti, qualora avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, i rispettivi incarichi o nell'anno successivo alla loro cessazione.

Articolo 27 – Requisiti di professionalità dell'amministratore delegato o del direttore generale.

1. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di specifica competenza in materia di servizi di investimento maturata attraverso esperienze di lavoro, in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La specifica competenza professionale deve essere adeguata alle attività di investimento dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO che la SG intende istituire e/o gestire.

Articolo 28 – Requisiti di professionalità dei sindaci.

1. Dei membri che compongono il collegio sindacale:

- a) almeno uno deve essere iscritto nell'Albo dei Dottori o dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino;
- b) almeno uno deve essere iscritto nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- c) i restanti membri devono essere scelti tra soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - 1) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26;
 - 2) soggetti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino;

- 3) soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- 4) soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004, n. 146;
- 5) soggetti esteri abilitati nel Paese di residenza all'esercizio delle libere professioni di cui al presente articolo.

Articolo 29 – Altri requisiti di professionalità rimessi alla valutazione del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione deve verificare che gli ESPONENTI AZIENDALI non siano stati sanzionati per inadempienze o carenze nell'espletamento di precedenti incarichi di ESPONENTE AZIENDALE presso banche, SG, imprese di investimento, o altre imprese finanziarie anche estere ovvero che non abbiano ricoperto cariche sociali in imprese finanziarie anche estere sottoposte a procedure concorsuali. Qualora ricorrano tali circostanze la delibera del consiglio di amministrazione che riconosce l'idoneità professionale degli interessati deve motivare le valutazioni effettuate, avuto riguardo alla gravità delle inadempienze o carenze o al grado di coinvolgimento nella gestione delle società sottoposte a procedure concorsuali.

Articolo 30 – Requisiti di indipendenza degli amministratori.

1. Almeno uno dei consiglieri di amministrazione deve essere indipendente. Si considera indipendente la persona per la quale risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) non avere in corso, né avere avuto nell'anno precedente la nomina, significativi rapporti di affari, professionali o di lavoro subordinato con la SG, con società controllanti la SG o da questa controllate, con società collegate alla SG o sottoposte a comune CONTROLLO, con gli altri amministratori;
- b) non essere coniuge né parente o affine entro il quarto grado di alcuno degli amministratori e degli azionisti di controllo della SG;
- c) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale con diritto di voto della SG né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del CONTROLLO sulla SG.

2. La delibera di conferimento dell'incarico deve espressamente indicare quale amministratore riveste la qualifica di amministratore indipendente.

Articolo 31 – Requisiti di indipendenza dei sindaci.

1. I membri del collegio sindacale devono essere indipendenti. Si considera indipendente la persona per la quale risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) non avere in corso, né avere avuto nell'anno precedente la nomina, significativi rapporti di affari, professionali o di lavoro subordinato con la SG, con società controllanti la SG o da questa controllate, con società collegate alla SG o sottoposte a comune CONTROLLO, con gli amministratori della SG;

- b) non essere coniuge né parente o affine entro il quarto grado di alcuno degli amministratori e degli azionisti di CONTROLLO della SG;
- c) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale con diritto di voto della SG né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del CONTROLLO sulla SG.

Articolo 32 – Sospensione.

1. Entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di un ESPONENTE AZIENDALE, il consiglio di amministrazione deve deliberare se ricorra l'opportunità di una sospensione dell'interessato, motivando le valutazioni effettuate.

Articolo 33 – Decadenza.

1. Al di fuori del caso previsto nell'articolo precedente, il difetto dei requisiti previsti nel presente Titolo determina la decadenza dalla carica. Il difetto dei requisiti di indipendenza rileva solo per gli amministratori espressamente individuati come amministratori indipendenti. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del difetto dei requisiti deve dichiarare la decadenza e darne pronta comunicazione alla BANCA CENTRALE. In caso di inerzia la decadenza può essere dichiarata dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 34 – Interventi successivi.

1. In seguito alle dichiarazioni di decadenza o di sospensione devono essere prontamente avviate le opportune iniziative per reintegrare l'organo incompleto o per garantirne la continuità di azione.

TITOLO V

PARTECIPAZIONI DETENIBILI E LIMITI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO

Capo I

Partecipazioni detenibili

Articolo 35 – Limiti alle partecipazioni detenibili.

1. Le SG possono assumere partecipazioni in banche, SG, imprese di investimento, altre società che esercitano attività finanziaria, imprese di assicurazione e in società che esercitano ATTIVITÀ STRUMENTALI, CONNESSE o ACCESSORIE con sede legale nella Repubblica di San Marino o all'estero. Ai fini del presente Capo, per partecipazione si intende l'acquisizione di diritti nel capitale di altre società destinata a realizzare un legame durevole con la partecipata destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha in ogni caso partecipazione quando la SG è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.

2. Le partecipazioni detenute dalle SG, non dedotte dal patrimonio di vigilanza, non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.

Articolo 36 – Domanda di autorizzazione.

1. Le SG che intendono assumere direttamente o indirettamente partecipazioni oppure aderire a sindacati di voto nelle società indicate nel precedente articolo devono presentare domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE.

2. La domanda deve essere corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale. Devono, inoltre, essere fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica della SG partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale da parte della SG partecipante.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la BANCA CENTRALE, valutati gli aspetti di sana e prudente gestione della SG, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego all'assunzione della partecipazione.

Articolo 37 – Obblighi di comunicazione.

1. Le SG devono comunicare alla BANCA CENTRALE, entro dieci giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte. I successivi incrementi o decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente autorizzati solo nel caso che determinino l'acquisizione o la perdita del CONTROLLO della partecipata.

Capo II

Limiti alla raccolta del risparmio

Articolo 38 – Limiti alla raccolta del risparmio.

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della LISF, e in deroga ai limiti stabiliti dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, le SG, nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni e collocamento di strumenti finanziari, possono emettere prestiti obbligazionari entro il limite del doppio del patrimonio netto, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE sulla base di una richiesta motivata che illustri le finalità perseguite attraverso l'emissione e assicuri la salvaguardia degli equilibri economici e patrimoniali della società. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta la BANCA CENTRALE, valutati gli aspetti sopra indicati, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego.

TITOLO VI

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Capo I

Patrimonio di vigilanza

Articolo 39 – Calcolo del patrimonio di vigilanza.

1. Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano.

Articolo 40 – Struttura del patrimonio di vigilanza.

1. Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, gli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, dell'avviamento e delle altre attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione. Le immobilizzazioni immateriali iscritta a bilancio e costituite da investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è ottenuta l'autorizzazione.

2. Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a cinque anni e i fondi rischi su crediti costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Capo, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

3. Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono:

- a) le partecipazioni possedute in banche, SG, imprese di investimento, altre società che esercitano attività finanziaria, imprese di assicurazione nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti, secondo quanto riportato nel successivo articolo;
- b) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO.

4. L'importo ottenuto ai sensi dei commi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

Articolo 41 – Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

1. Previo benessere della BANCA CENTRALE, alle condizioni specificate nell'Allegato A tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla SG emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

- a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della BANCA CENTRALE;
- b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SG anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli simili.

2. Dalla somma del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare" si deducono:

- a) le partecipazioni in altre SG, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre società che esercitano attività finanziaria, detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata;
- b) le azioni in altre SG, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre società che esercitano attività finanziaria, detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata;
- c) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da IMPRESE FINANZIARIE DG, qualunque sia il portafoglio di allocazione, se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

3. La deduzione di cui al precedente comma:

- lettera a), è pari all'intero ammontare complessivo;
- lettera b), è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della SG investitrice, salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente;
- lettera c), è pari all'importo corrispondente alla quota percentuale computata nel patrimonio di vigilanza dell'emittente salvo il caso di INVESTIMENTI INCROCIATI per i quali la deduzione è egualmente integrale.

4. Con riferimento alle deduzioni delle minusvalenze nette su titoli, le PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE IMPLICITE nel PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo

risultati negativo, il 50 per cento della minusvalenza deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. Ai fini di cui al presente comma, non sono computabili le PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE IMPLICITE quando riguardanti titoli di Stato sammarinesi facenti parte del PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO.

Articolo 42 – Variazioni del patrimonio di vigilanza.

1. Nella determinazione del patrimonio di vigilanza occorre tenere conto delle variazioni avvenute nel corso dell'esercizio dipendenti da:

- a) operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- b) acquisti e vendite di azioni di propria emissione;
- c) assunzioni e dimissioni di partecipazioni;
- d) emissioni e rimborsi di passività subordinate;
- e) assunzioni e dimissioni di attività subordinate nei confronti di società partecipate;
- f) perdite accertate di rilevante entità;
- g) processi di ristrutturazione aziendale.

L'ammontare del risultato economico annuale (al netto degli eventuali utili posti in distribuzione) concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

Capo II

Requisiti di adeguatezza patrimoniale

Articolo 43 – Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza.

1. L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SG, calcolato secondo le regole del Capo I, deve essere almeno pari al maggiore importo tra:

- a) l'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, come determinata nell'articolo 44, comma 1, fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
- c) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi", come determinata nell'articolo 44, comma 2.

2. Qualora l'attività di promozione e quella di gestione di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO siano svolte da SG distinte, alla società che si limita a svolgere l'attività di promozione non si applica il requisito per la massa gestita di cui all'articolo 44, comma 1.

3. Le SG devono assicurare il rispetto continuativo dei requisiti minimi di patrimonio.

4. La BANCA CENTRALE può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SG lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale.

Articolo 44 – Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO e agli altri rischi.

1. Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SG fanno riferimento al TOTALE DELLE ATTIVITÀ - come risultante dall'ultima relazione semestrale o dall'ultimo rendiconto redatto - dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO gestiti, con esclusione dei FONDI e degli altri patrimoni per i quali la SG svolge attività di gestione in qualità di delegato. Sulla parte dell'importo così determinato che eccede i 250 milioni di euro, la SG calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino ad un massimo di 10 milioni di euro.

2. Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 10 per cento. La BANCA CENTRALE ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente. Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 10 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale. Per il calcolo dell'importo dei costi operativi fissi, le SG devono fare riferimento agli importi delle voci 80 "Altri oneri di gestione" e 90 "Spese amministrative" dello schema di Conto Economico.

**TITOLO VII
BILANCIO DI ESERCIZIO**

Articolo 45 – Durata dell'esercizio e principi generali.

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Le SG devono redigere il bilancio d'esercizio e consolidato in conformità al Regolamento n. 2016-02.

2. Il bilancio di esercizio della SG deve essere accompagnato da una relazione di una società di revisione contabile, ai sensi dall'articolo 33 della LISF.

**TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI
INTERNI**

Articolo 46 – Principi generali.

1. L'organizzazione della SG deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza e deve essere tale da assicurare il rispetto del principio di sana e prudente gestione. Compiti e responsabilità, sia nell'ambito degli organi aziendali che della struttura operativa, devono essere ripartiti con chiarezza, evitando sovrapposizioni

e favorendo una opportuna dialettica in funzione del conseguimento degli obiettivi aziendali e dello sviluppo di una cultura del controllo. Le SG rispettano le disposizioni del presente Titolo in modo coerente con la loro dimensione e con la complessità operativa dell'attività svolta.

2. L'operato degli organi amministrativi e di controllo deve essere documentato, al fine di poter ricostruire e verificare la funzionalità dei processi decisionali.

Articolo 47 – Compiti del consiglio di amministrazione, del capo della struttura esecutiva e del collegio sindacale.

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce con proprie delibere:

- a) gli obiettivi e le strategie aziendali e i criteri generali per le scelte di investimento dei patrimoni in gestione, anche con riferimento al profilo rischio-rendimento;
- b) l'architettura del processo di investimento, stabilendone le modalità e lo svolgimento con riferimento al ruolo dei diversi organi interessati e dei vari responsabili;
- c) la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative;
- d) i criteri per la selezione della banca depositaria, del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote dei FONDI, del *prime broker* e il conferimento dei relativi incarichi.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, assicura che venga periodicamente verificata l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni in relazione alla complessità dell'attività svolta dalla SG e che venga garantita l'indipendenza delle strutture di controllo dalle unità operative.

2. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA:

- a) esegue le delibere del consiglio di amministrazione e ne attua gli indirizzi strategici e le scelte;
- b) assicura l'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi a cui la SG e i patrimoni gestiti sono esposti;
- c) assicura adeguata informativa al consiglio di amministrazione in merito ai fatti aziendali rilevanti;
- d) verifica che il sistema dei controlli interni sia efficace ed efficiente in relazione al contesto operativo di riferimento.

3. Il collegio sindacale, salvi i compiti ad esso assegnati da disposizioni di legge, deve verificare la regolarità e la legittimità della gestione, l'osservanza delle disposizioni della BANCA CENTRALE, il corretto funzionamento delle principali aree operative nonché l'efficienza e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e del sistema informativo. Nello svolgimento di tali compiti di controllo, il collegio può avvalersi di tutte le unità operative addette a funzioni di controllo. Il collegio sindacale e la società di revisione contabile devono scambiarsi i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 48 – Processo di investimento.

1. L'attività di gestione rappresenta un processo complesso costituito da una serie di decisioni dal livello di dettaglio crescente, culminanti nella selezione degli specifici beni da immettere nei patrimoni in gestione.

2. Il processo di investimento viene definito dal consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità dell'attività di gestione. Esso può prevedere diverse articolazioni in funzione della presenza di eventuali comitati di investimento o altri organi delegati, ferma restando la necessità di riservare al consiglio di amministrazione la definizione delle strategie generali per le scelte di investimento, e assicurare al consiglio stesso adeguata informativa.

Articolo 49 – Sistema dei controlli interni.

1. Le SG devono dotarsi delle professionalità, degli strumenti e delle procedure idonee a misurare, gestire e controllare tutti i rischi, sia quelli che corrono in proprio, prevalentemente riconducibili alla categoria dei rischi operativi e reputazionali, sia quelli associati ai patrimoni gestiti. Le SG costituiscono al proprio interno apposite unità – distinte da quelle operative – deputate alle funzioni di:

- a) *risk management*: per i controlli di secondo livello diretti alla misurazione dei rischi, alla verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative nella gestione dei patrimoni e alla valutazione a posteriori dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di rischio-rendimento prefissati;
- b) *compliance*: per i controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell'attività svolta ad ogni disposizione di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario.

Se non costituite al proprio interno, le SG possono avvalersi di strutture esterne (anche di gruppo), nel rispetto dei criteri fissati per l'esternalizzazione di funzioni aziendali.

Qualora i FONDI gestiti dalla SG investano in strumenti finanziari derivati OTC, la funzione di *risk management* deve disporre di procedure di misurazione e gestione dei rischi connessi e deve essere in grado di effettuare su base quotidiana una valutazione precisa e indipendente di tali strumenti. Il consiglio di amministrazione definisce le modalità e i tempi con cui le due funzioni di controllo di secondo livello riferiscono al CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA e al consiglio di amministrazione stesso circa le attività svolte e il relativo esito.

La BANCA CENTRALE, su richiesta motivata della SG, tenuto conto della sua dimensione, complessità e rischiosità operativa, può autorizzare l'attribuzione ad un'unica struttura di entrambe le funzioni di controllo di secondo livello. L'autorizzazione verrà revocata al venire meno delle condizioni sulla base delle quali è stata concessa.

2. Le SG devono dotarsi di una struttura di controllo interno (*internal auditing*) autonoma, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative; il responsabile deve essere nominato dal consiglio di amministrazione e avere le competenze e le dotazioni necessarie per svolgere l'attività di controllo, anche alla luce della complessità dei processi aziendali che caratterizzano la SG.

Alternativamente, le SG valutano se avvalersi di una struttura esterna (anche di gruppo) nel rispetto dei criteri fissati per l'esternalizzazione di funzioni aziendali.

In ogni caso, agli incaricati dell'attività deve essere garantito – per lo svolgimento delle verifiche di competenza – l'accesso a tutte le strutture aziendali nonché alle informazioni utili per il controllo sul corretto svolgimento delle funzioni aziendali esternalizzate.

L'unità di controllo interno (*internal auditing*) assume, tra l'altro, compiti di controllo in materia di:

- a) valutazione periodica della completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli;
- b) rispetto delle regole di comportamento e di trasparenza nello svolgimento dell'attività;
- c) applicazione del principio di separazione dei patrimoni gestiti;
- d) tenuta delle evidenze contabili;
- e) scambio di flussi informativi tra i settori aziendali e tra la SG e gli altri soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi;
- f) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche e delle capacità professionali degli addetti ai sistemi informativi aziendali, anche nel caso in cui tali sistemi siano esternalizzati;
- g) rispondenza dell'operato degli *outsourver* agli standard stabiliti con la convenzione di conferimento dell'incarico;
- h) rispetto della normativa sul contrasto del crimine finanziario in materia di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e altri reati di natura finanziaria.

Gli esiti delle verifiche periodiche e le proposte di miglioramenti organizzativi o procedurali individuate dal controllo interno (*internal auditing*) sono portati a conoscenza del consiglio di amministrazione che li esamina nell'ambito di apposite riunioni a cui partecipa il collegio sindacale.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il responsabile della funzione di controllo interno (*internal auditing*) deve predisporre:

- a) una relazione annuale nella quale vengono illustrate le verifiche e i controlli svolti, gli esiti delle stesse, e le eventuali proposte e suggerimenti;
- b) un piano delle verifiche programmate per l'anno in corso.

I documenti di cui sopra sono sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione, con le valutazioni del collegio sindacale.

Articolo 50 – Sistemi informativo-contabili.

1. Le SG devono dotarsi di sistemi informativo-contabili atti a fornire informazioni complete, affidabili e tempestive, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza, da misure di tutela della riservatezza e dell'integrità delle informazioni, e da procedure di *back-up* e *recovery* al fine di poter ripristinare le condizioni antecedenti a un evento accidentale.

Articolo 51 – Rapporti tra SG-promotore e SG-gestore.

1. Nell'ipotesi che le attività di promozione e di gestione dei FONDI siano svolte in modo separato, gli schemi organizzativi sono definiti e formalizzati alla luce di quanto di seguito specificato.

2. La SG-promotore predispone adeguate misure organizzative per una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti e un tempestivo e corretto scambio di informazioni con le strutture di collocamento (proprie o di terzi), la banca depositaria, il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, la SG-gestore, in modo da assicurarsi la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai FONDI, per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, quelli per la predisposizione dell'informativa per il pubblico e il mercato, nonché le informazioni necessarie per il controllo della rispondenza delle politiche di investimento del FONDO con quelle fissate nel regolamento di gestione.

3. La SG-gestore predispone adeguate misure organizzative per una efficiente gestione delle attività sui mercati di investimento e un tempestivo e corretto scambio di informazioni con la banca depositaria, il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, la SG-promotore.

Articolo 52 – Deleghe di funzioni aziendali (*outsourcing*).

1. Le SG, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e nelle procedure operative, ovvero di disporre di competenze specifiche, possono ricorrere a soggetti esterni all'azienda per lo svolgimento di determinate attività. La SG deve valutare attentamente le capacità gestionali e organizzative dell'*outsourcer* ed evitare situazioni di conflitto tra gli interessi del delegato e quelli dei titolari di diritti sui patrimoni gestiti. Restano ferme le responsabilità della SG sul corretto svolgimento delle attività delegate a terzi.

2. La SG deve mantenere adeguate capacità di controllo delle attività cedute in *outsourcing* e la possibilità di intervenire tempestivamente ove l'offerta di servizi da parte dell'incaricato esterno risulti carente o si interrompa per qualsivoglia ragione. A tal fine, deve essere designato un referente all'interno della SG, responsabile della verifica dell'adempimento da parte degli *outsourcer* degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto. Qualora la SG abbia istituito una propria struttura di *internal auditing*, tale funzione è svolta dal relativo responsabile.

3. Ai fini dei controlli di vigilanza, i contratti di *outsourcing* devono essere documentati in forma scritta e devono prevedere almeno:

- a) che la delega conferita non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SG delegante e può essere revocata con effetto immediato dalla SG;
- b) che gli organi di controllo della SG hanno l'incondizionata possibilità di accedere agli uffici del delegato per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative – nonché le relative risultanze – attinenti alle funzioni svolte per conto della SG;

- c) che tutti gli elaborati contabili e i relativi documenti giustificativi riguardanti attività delegate siano integralmente disponibili per la SG;
- d) che l'*outsourcer* prende atto che i poteri che l'articolo 42, comma 2, della LISF, attribuisce alla BANCA CENTRALE possono essere esercitati anche nei suoi confronti;
- e) che la SG può impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni per l'esecuzione dell'incarico;
- f) le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;
- g) meccanismi contrattuali (quali, a titolo indicativo, clausole risolutive espresse, termini di preavviso) collegati a eventi della vita societaria dell'*outsourcer*, all'inadeguatezza dei servizi offerti, ovvero a rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo o operativo della SG, che consentano a quest'ultima di adeguare l'accordo ovvero di ricercare alternative valide al servizio offerto;
- h) che la riservatezza delle informazioni relative all'attività delegata deve essere adeguatamente tutelata in particolare assicurando il rispetto del segreto bancario ai sensi dell'articolo 36 della LISF;

Le SG devono inviare alla BANCA CENTRALE bozza dei contratti di esternalizzazione prima della loro conclusione. I contratti possono essere perfezionati qualora la BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dal ricevimento, non li abbia vietati per mancanza dei requisiti sopra indicati o per contrasto con la sana e prudente gestione della SG.

Articolo 53 – Deleghe gestionali.

1. La SG può affidare scelte di investimento a soggetti terzi, purché autorizzati alla prestazione di servizi di gestione collettivi o individuali e sottoposti ad adeguate forme di vigilanza prudenziale. Le deleghe gestionali conferite non devono comportare uno svuotamento della SG stessa. In tale ottica, la struttura della SG deve assicurare la presenza di risorse e competenze idonee a definire autonomamente, per ciascun prodotto offerto, il profilo di rischio-rendimento, le strategie generali di investimento, la ripartizione tra le diverse classi di *asset*, i livelli di rischio massimi, nonché monitorare nel tempo la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

2. Il contratto di conferimento dell'incarico, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, deve prevedere:

- a) che la SG conserva la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;
- b) che il delegato deve attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente dai competenti organi della SG delegante;
- c) adeguate disposizioni per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e di regole di comportamento con riferimento al soggetto delegante e al soggetto delegato;
- d) un flusso, adeguato alle specifiche caratteristiche del singolo prodotto, delle informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato, che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- e) le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria.

3. Se la SG -gestore è diversa dalla SG -promotore, quest'ultima deve essere informata circa la scelta del delegato.

4. La delega non comporta alcun esonero o limitazione di responsabilità della SG, che resta soggetta alle disposizioni del presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato.

Articolo 54 – Rapporti con la banca depositaria.

1. La SG deve attentamente valutare l'idoneità tecnico-organizzativa della banca depositaria prescelta, in relazione alle caratteristiche del FONDO per il quale l'incarico è conferito. La convenzione di conferimento dell'incarico di banca depositaria deve disciplinare compiutamente i rapporti reciproci tra la SG e la banca. Se le funzioni di gestione e di promozione sono svolte da soggetti diversi, entrambi intervengono nella convenzione con la banca depositaria.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti della banca depositaria, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultima deve essere disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
 - 1) un'altra banca in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
 - 2) la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla BANCA CENTRALE;
 - 3) i beni del FONDO siano trasferiti presso la nuova banca depositaria.

Articolo 55 – Rapporti con *prime broker*.

1. Qualora le SG si avvalgano di c.d. *prime broker* (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali, a titolo indicativo, finanziamenti, prestito titoli) diversi dalla banca depositaria, esse devono porre la massima attenzione nella scelta del medesimo rivolgendosi a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, e di provata esperienza nel settore. Le convenzioni per la disciplina dei servizi richiesti devono disciplinare anche tutti gli scambi informativi necessari affinché la banca depositaria del FONDO possa svolgere i compiti di sua competenza; il consenso della banca depositaria deve risultare dalla convenzione.

2. Per ciascun FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO, la SG non può avvalersi di più di un *prime broker*. L'esistenza e il ruolo del *prime broker* devono essere sinteticamente descritti nel regolamento di gestione del FONDO.

Articolo 56 – Rapporti con il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote.

1. I rapporti con il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote dei FONDI devono essere regolati da apposita convenzione, nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 132.

Articolo 57 – Utilizzo di consulenti.

1. Al di fuori dei casi di delega disciplinati nell'articolo 53 e ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità della SG per le scelte di investimento da compiere, le SG possono avvalersi di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione.

Articolo 58 – Rapporti con i soggetti collocatori.

1. Le SG devono definire con apposita convenzione scritta i rapporti con i soggetti incaricati del collocamento dei loro prodotti/servizi. Le convenzioni devono stabilire, tra l'altro:

- a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione;
- b) i flussi informativi che i collocatori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote.

TITOLO IX

OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SG

Articolo 59 – Domanda di autorizzazione.

1. Le SG che intendono partecipare a una operazione di fusione o di scissione devono presentare domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE, allegando una relazione che illustra il progetto, fornendo tutte le informazioni utili a valutarne gli obiettivi e gli impatti sulla struttura organizzativa della SG successivamente all'esecuzione dell'operazione. Devono inoltre essere dettagliate le varie fasi in cui l'operazione stessa si articolerà.

2. Qualora nell'operazione siano coinvolte società non sottoposte a vigilanza della BANCA CENTRALE deve essere fornita ogni informazione su di esse utile alla compiuta valutazione dell'operazione sotto il profilo della sana e prudente gestione delle società vigilate.

Articolo 60 – Valutazioni della BANCA CENTRALE.

1. Sulla base della documentazione ricevuta, la BANCA CENTRALE valuta che i progetti di fusione o scissione non contrastino con la sana e prudente gestione e in particolare che:

- a) siano evitate soluzioni di continuità nell'amministrazione o nella prestazione dei servizi svolti dalle società interessate dalla fusione o dalla scissione;

- b) gli archivi e i sistemi informativi delle società interessate siano resi compatibili tra loro e con quelli della banca depositaria e di altri soggetti rilevanti (es. delegati alla gestione, collocatori, soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote);
- c) sia assicurato che la società risultante dalla fusione o quelle risultanti dalla fusione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole ad esse applicabili e di fornire alla BANCA CENTRALE tutte le informazioni richieste.

Articolo 61 – Termini per il provvedimento della BANCA CENTRALE.

1. Sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente, la BANCA CENTRALE, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, emana un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego della fusione o della scissione.
2. Successivamente al provvedimento di autorizzazione devono essere perfezionati gli adempimenti previsti dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ.
3. Le SG partecipanti alla fusione o alla scissione devono inviare alla BANCA CENTRALE copia degli atti relativi agli sviluppi della procedura e alla sua conclusione.

Articolo 62 – Modifiche ai regolamenti dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.

1. Quando le operazioni di fusione o di scissione di SG determinano l'esigenza di modificare i regolamenti dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, le società interessate, contestualmente all'avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei FONDI facenti capo alle stesse. Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SG interessate.
2. La BANCA CENTRALE rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie unitamente a quello sull'operazione di fusione o scissione. In ogni caso, la data di efficacia delle modifiche regolamentari non potrà essere anteriore a quella della fusione o scissione.

TITOLO X VIGILANZA INFORMATIVA

Articolo 63 – Operazioni rilevanti.

1. Devono essere preventivamente comunicate alla BANCA CENTRALE:
 - a) le CESSIONI DI RAPPORTI GIURIDICI (sia in caso di SG cedente che in caso di SG cessionaria), qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza della SG;
 - b) la riduzione del capitale sociale;

- c) la distribuzione di riserve;
- d) ogni operazione che possa determinare riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull'adeguatezza patrimoniale e/o sull'assetto organizzativo dello stesso.

2. La comunicazione preventiva deve pervenire alla BANCA CENTRALE almeno trenta giorni prima della realizzazione delle operazioni, illustrando il contenuto e le finalità delle stesse. La BANCA CENTRALE si riserva di vietare le operazioni qualora ritenga che esse pregiudichino la sana e prudente gestione della SG.

Articolo 64 – Esponenti aziendali e verbali assembleari.

1. Le SG devono comunicare alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina le variazioni dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

2. Le SG devono altresì inviare alla BANCA CENTRALE copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati. L'invio deve avvenire entro dieci giorni dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società.

Articolo 65 – Funzione di controllo interno.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno le SG devono inviare alla BANCA CENTRALE la relazione annuale sulle verifiche effettuate e il piano annuale delle verifiche programmate, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno secondo quanto stabilito dall'articolo 49, unitamente al verbale della seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 66 – Comunicazioni del collegio sindacale.

1. Il collegio sindacale deve informare senza indugio la BANCA CENTRALE di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SG. La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono gli stessi compiti presso le società che controllano SG o che sono da queste controllate.

2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale della SG dai quali emergano violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla BANCA CENTRALE entro dieci giorni dalla data dell'atto. L'invio è curato dal presidente del collegio sindacale o, in caso di impedimento, dal sindaco più anziano nella carica.

Articolo 67 – Adempimenti della società di revisione.

1. Le società incaricate della revisione contabile delle SG devono comunicare senza indugio alla BANCA CENTRALE gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.

Articolo 68 – Relazione organizzativa.

1. Le SG devono inviare alla BANCA CENTRALE, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa, secondo il modello denominato "*società di gestione: schema di relazione sulla struttura organizzativa*". Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente, la SG deve inviare soltanto una attestazione di tale circostanza facendo rinvio all'ultima relazione trasmessa.

Articolo 69 – Superamento di limiti posti all'attività di investimento dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.

1. Le SG e le banche depositarie che rilevano violazioni dei limiti posti all'attività di investimento dei FONDI, devono comunicarle alla BANCA CENTRALE secondo le modalità indicate nel modello denominato "*società di gestione: segnalazione delle violazioni di divieti/limiti agli investimenti dei fondi*".

Articolo 69 bis – Segnalazioni periodiche di vigilanza.

1. Le SG sono tenute ad inoltrare alla BANCA CENTRALE sia le segnalazioni relative alla propria situazione contabile, patrimoniale e reddituale, sia le segnalazioni attinenti ai FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO da esse gestiti, così come elencate e scadenziante nell'Allegato E.

2. Tenuto conto della particolare situazione tecnico-organizzativa di una determinata SG o della particolare complessità della politica di investimento di un FONDO, la BANCA CENTRALE può stabilire schemi di compilazione e frequenze di inoltro delle segnalazioni differenziate per singole SG o per singoli FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.

3. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere redatte e trasmesse alla BANCA CENTRALE in conformità a quanto disposto dal Regolamento n. 2015-01 in materia di vigilanza informativa, a cui si rinvia.

TITOLO XI

VIGILANZA ISPETTIVA

Articolo 70 – Accertamenti ispettivi.

1. La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all'art.42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all'uopo incaricati in base all'articolo 42, comma 3, della LISF.

2. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività delle SG risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa della SG e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dalla SG (“follow up”).

3. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici o le dipendenze di una SG allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:

- a) una lettera di incarico indirizzata alla SG ispezionata, firmata dal Direttore Generale e contenente le generalità dei soggetti incaricati;
- b) un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all'intero patrimonio informativo della SG, senza preclusione alcuna anche ai sensi dell'articolo 36, comma 5, lettera b), della LISF. L'esercizio dei poteri di indagine previsto dall'articolo 42, comma 2, della LISF nei confronti di soggetti ai quali la SG ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l'avvio degli accertamenti nei confronti della SG ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui al comma 3, lettera a).

5. Gli ESPONENTI AZIENDALI e il personale della SG ispezionata sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, devono fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. La SG deve anche attivarsi per assicurare che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti nel processo produttivo (quali la banca depositaria, il *prime broker*, l'agente di calcolo) siano tempestivamente resi disponibili.

Articolo 71 – Rapporto ispettivo.

1. Il “rapporto ispettivo”, redatto a conclusione degli accertamenti e destinato alla SG quale soggetto ispezionato, contiene la descrizione circostanziata dei fatti ed atti aziendali riscontrati che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.

2. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura degli accertamenti, agli ESPONENTI AZIENDALI del soggetto ispezionato e, per le sole parti di competenza, ai revisori contabili del soggetto ispezionato medesimo o al Commissario nominato dalla BANCA CENTRALE e ai membri dei disciolti organi, nei casi in cui dagli accertamenti sia derivata l’adozione di un provvedimento ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I o II della LISF.

3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

4. Resta ferma la disciplina relativa alla distinta procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni sanzionabili riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo.

PARTE III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

TITOLO I

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Articolo 72 – Tipologie di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.

1. In relazione alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote, e secondo quanto meglio specificato ai successivi articoli 73 e 74, i FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO si distinguono in:

- a) FONDI aperti;
- b) FONDI chiusi.

2. In relazione ai potenziali partecipanti, e secondo quanto meglio specificato ai successivi articoli 75 e 76, i FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO si distinguono in:

- a) FONDI destinati alla generalità del pubblico;
- b) FONDI riservati.

3. In relazione all'uso di tecniche di gestione del patrimonio non tradizionali possono essere costituiti "FONDI alternativi", le cui caratteristiche sono disciplinate nell'articolo 77 e nel Capo VI del successivo Titolo II.

4. Le combinazioni tra le categorie sopra indicate comportano limiti differenziati all'attività di investimento, secondo quanto stabilito nel successivo Titolo.

Articolo 73 – FONDI aperti.

1. Nel FONDO aperto le quote di partecipazione possono essere sottoscritte in qualunque fase della durata del FONDO, alle condizioni indicate nel regolamento di gestione, mediante versamento di un importo corrispondente al valore pubblicato.

2. I partecipanti a un FONDO aperto hanno il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dal regolamento di gestione del FONDO.

3. Salvo quanto previsto per i FONDI alternativi e riservati, la SG deve rendere noto il valore delle quote del FONDO aperto, anche ai fini delle sottoscrizioni e dei rimborsi, con periodicità almeno settimanale.

4. La tipologia del FONDO aperto è elettivamente orientata all'investimento in beni aventi marcate caratteristiche di liquidabilità.

Articolo 74 – FONDI chiusi.

1. Nel FONDO chiuso, il patrimonio deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel regolamento che, per i FONDI chiusi destinati alla generalità del pubblico, non possono eccedere i ventiquattro mesi dall'approvazione del regolamento del FONDO. Decorso detto termine, se il FONDO non risulta interamente sottoscritto, la SG può ridimensionarlo, conformemente alle previsioni stabilite nel regolamento del FONDO. Nel caso invece in cui un FONDO risulti sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SG può aumentarne il patrimonio, conformemente alle previsioni stabilite nel regolamento del FONDO. I soggetti interessati possono sottoscrivere le quote del FONDO mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

2. La SG deve rendere noto il valore delle quote del FONDO chiuso con cadenza almeno semestrale.

3. Il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti a un FONDO chiuso solo a scadenze predeterminate, secondo quanto stabilito nel regolamento di gestione.

4. La durata complessiva di un FONDO chiuso non può eccedere i trenta anni. Qualora sia previsto nel regolamento del FONDO, e previa autorizzazione della BANCA CENTRALE, la SG può richiedere una proroga del termine di durata del FONDO non superiore a tre anni per il completamento delle operazioni di smobilizzo.

5. Nel caso in cui il regolamento del FONDO preveda emissioni successive alla prima o la distribuzione dei proventi, in coincidenza con le nuove emissioni o con la distribuzione dei proventi deve essere determinato e pubblicato il valore delle quote del FONDO.

6. La tipologia del FONDO chiuso è elettivamente orientata all'investimento in beni aventi limitate caratteristiche di liquidabilità.

Articolo 75 – FONDI destinati alla generalità del pubblico.

1. I FONDI destinati alla generalità del pubblico possono essere sottoscritti da chiunque. In relazione a tale caratteristica sono sottoposti a una regolamentazione più stringente dell'attività di investimento e della redazione dei regolamenti di gestione, finalizzata principalmente a perseguire una accentuata diversificazione del portafoglio e maggiori obblighi informativi. Tutti i FONDI destinati alla generalità del pubblico devono rispettare le norme in materia di sollecitazione all'investimento.

Articolo 76 – FONDI riservati.

1. Le quote di partecipazione a FONDI riservati possono essere sottoscritte esclusivamente da CLIENTI PROFESSIONALI. In relazione a tale caratteristica, le regole sull'attività di investimento e sulla redazione dei

regolamenti di gestione presentano minori caratteri di standardizzazione e obbligatorietà. I regolamenti di gestione dei FONDI riservati possono derogare alle regole di frazionamento e contenimento dei rischi, ma devono rispettare i divieti di cui all'articolo 79. Ai FONDI riservati non si applicano le norme in materia di sollecitazione all'investimento.

Articolo 77 – FONDI alternativi.

1. Fermi restando le categorie descritte agli articoli precedenti e il rispetto delle attività riservate ai sensi della LISF, la BANCA CENTRALE può autorizzare, alle condizioni stabilite nel Capo VI del successivo Titolo II, la costituzione di FONDI alternativi. Per tali si intendono i FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO che, attraverso la facoltà di derogare al divieto di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), alle regole di frazionamento e contenimento del rischio e alle altre regole prudenziali per le altre tipologie di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, possono impiegare tecniche di gestione non tradizionali.

Articolo 78 – FONDI garantiti.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO può prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, a condizione che la garanzia sia prestata da banche o imprese di assicurazione sulla base di apposite convenzioni che la BANCA CENTRALE valuta nell'ambito del procedimento di autorizzazione del regolamento di gestione del FONDO. Quest'ultimo deve indicare le modalità per la prestazione della garanzia.

TITOLO II

CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 79 – Divieti di carattere generale.

1. Salvo quanto previsto per i FONDI alternativi, nella gestione del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO è vietato:

- a) vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- b) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste nel presente regolamento in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SG che ha istituito o che gestisce il FONDO;
- d) acquistare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari non quotati da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SG, o da una società del gruppo cui la SG appartiene;

- e) cedere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari non quotati ai soggetti indicati alla lettera precedente;
- f) investire in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della SG, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO.

Articolo 80 – Rispetto dei divieti e dei limiti all'attività di investimento.

1. Il rispetto dei divieti e dei limiti all'attività di investimento dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO e delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa. Tuttavia, ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, i FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO possono derogare per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio di operatività ai limiti quantitativi di frazionamento e contenimento del rischio.

2. I limiti posti all'investimento dei FONDI non pregiudicano l'esercizio, da parte della SG, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio (ad es. diritti di opzione, obbligazioni convertibili). Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del FONDO. Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SG.

3. Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il FONDO e la SG si applicano sia alla SG che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

Capo II

Fondi di tipo UCITS III

Articolo 81 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.

1. I FONDI DI TIPO UCITS III devono essere FONDI aperti.

Articolo 82 – Potenziali partecipanti.

1. I regolamenti di gestione dei FONDI DI TIPO UCITS III devono prevedere la possibilità per chiunque di sottoscriverne le quote.

Articolo 83 – Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio.

1. I beni nei quali può essere investito il patrimonio dei FONDI DI TIPO UCITS III, nel rispetto delle altre condizioni previste dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI di cui alla lettera A), punto 2) e alla lettera B), punti 1) e 2) dell'Allegato 2 della LISF;
- b) strumenti finanziari di cui alla lettera A), punto 2) e alla lettera B), punti 1) e 2) dell'Allegato 2 della LISF non quotati entro il limite complessivo del 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO;
- c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il FONDO può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
- d) strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
 - 1) abbiano ad oggetto attività in cui il FONDO può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
 - 2) le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato *standing* sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);
 - 3) siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili;
 - 4) le relative posizioni possano essere chiuse in qualsiasi momento per iniziativa del FONDO;
- e) PARTI DI OIC UCITS;
- f) PARTI DI OIC NON UCITS aperti entro il limite complessivo del 30 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO:
 - 1) il cui patrimonio è investito nelle attività di cui al presente articolo;
 - 2) per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale;
 - 3) i cui regolamenti di gestione non prevedano deroghe al rispetto dei divieti di carattere generale di cui all'articolo 79 o ai limiti all'indebitamento di cui all'articolo 94, comma 5;
- g) depositi bancari presso banche sammarinesi o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:
 - 1) non abbiano una scadenza superiore a dodici mesi;
 - 2) siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a quindici giorni.

2. I FONDI DI TIPO UCITS III possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Articolo 84 – Divieti di carattere generale.

1. Si applicano i divieti previsti dall'articolo 79.

Articolo 85 – Regole di frazionamento e contenimento dei rischi per l'investimento in strumenti finanziari di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a) e b).

1. L'investimento in strumenti finanziari indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 83 emessi da uno stesso soggetto è consentito entro il limite del 5 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO. Tale limite è elevato:

- a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il FONDO investe più del 5 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ non superi il 40 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lettere b) e c);
- b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno stato dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- c) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui alla precedente lettera b), a condizione che:
 - 1) il FONDO detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
 - 2) il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO;
 - 3) tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

Articolo 86 – Regole di frazionamento e di contenimento del rischio per gli investimenti in strumenti finanziari derivati.

1. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari alla somma:

- a) degli impegni assunti dal FONDO in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'Allegato B;
- b) del rischio di controparte relativo a strumenti finanziari derivati OTC, determinato secondo quanto indicato nell'Allegato B.

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto che configurano per il FONDO un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato (es. non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione *call* o *put*, mentre è da considerarsi equivalente ad una vendita allo scoperto la vendita di un'opzione *call* tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio del FONDO per tutta la durata dell'operazione).

Le operazioni in strumenti finanziari su titoli nozionali di natura obbligazionaria non sono considerate operazioni di vendita allo scoperto se il FONDO detiene strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o indicatori sintetici quali la *duration*) con quelli consegnabili.

Non configurano vendite allo scoperto le operazioni in strumenti derivati che sono regolate in contanti (es. *future* su indici), a condizione che il FONDO detenga disponibilità liquide o TITOLI DI RAPIDA E SICURA LIQUIDABILITÀ il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

2. Ai fini della disciplina del presente articolo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

Articolo 87 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per l'investimento in strumenti finanziari derivati OTC.

1. L'esposizione determinata da transazioni su strumenti finanziari derivati OTC verso una stessa controparte – calcolata sulla base dei criteri indicati nell'Allegato B - deve essere inferiore:

- a) al 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO, se la controparte è una banca;
- b) al 5 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO, negli altri casi.

Articolo 88 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in parti di altri OIC.

1. Non è consentito l'investimento in parti di altri OIC la cui politica di investimento prevede la possibilità di investire in misura superiore al 10 per cento delle attività in parti di altri OIC.

2. L'investimento in parti di uno stesso OIC UCITS non può essere superiore al 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ.

3. L'investimento in parti di uno stesso OIC NON UCITS aperto non può essere superiore al 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO.

4. In ogni caso, la composizione del portafoglio degli OIC acquisiti definita dai rispettivi regolamenti di gestione deve essere compatibile con la politica di investimento e con il profilo di rischio del FONDO acquirente.

Articolo 89 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per l'investimento in depositi bancari.

1. L'investimento in depositi presso un'unica banca, esclusa la liquidità detenuta per esigenze di tesoreria, è consentito entro il limite del 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la banca depositaria del FONDO.

2. Nel caso di depositi presso la banca depositaria o presso banche del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG le condizioni praticate al FONDO devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

Articolo 90 – Limite all'esposizione verso un unico soggetto derivante dal complesso degli investimenti di cui agli articoli 85, 87, 89.

1. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli 85, 87 e 89, il totale delle esposizioni di un FONDO DI TIPO UCITS III nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo rivvenienti da investimenti nei beni indicati nei medesimi articoli non può essere superiore al 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO.

2. Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere b) e c), tale limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato rispettivamente al 35 per cento e al 100 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO.

Articolo 91 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per i "FONDI-indice".

1. I FONDI DI TIPO UCITS III la cui politica di investimento consiste nel riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario, azionario od obbligazionario, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), a condizione che:

- a) il FONDO investa non più del 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- b) l'indice sia:
 - 1) sufficientemente diversificato;
 - 2) rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SG;
 - 3) regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

2. Qualora l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti, il limite di cui alla lettera a) del precedente comma e quello di cui all'articolo 90, comma 1 sono elevati al 35 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ.

Articolo 92 – Regole per il calcolo dei limiti in presenza di investimenti in strumenti finanziari derivati.

1. Nel calcolo dei limiti di investimento:

- a) le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente. Sono assimilati ai derivati su tassi i *future* su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati;
- b) gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es. *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti e pertanto determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal FONDO su tali titoli. Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione;

- c) nel caso di strumenti derivati aventi ad oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli, tenuto anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal FONDO, deve essere coerente con i limiti indicati all'articolo 85 o all'articolo 91. Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora questo non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i FONDI aperti.

Articolo 93 – Regole per il calcolo dei limiti in presenza di investimenti in titoli strutturati.

1. Nel caso in cui i FONDI acquistino titoli strutturati:

- a) qualora i titoli presentino il profilo di rischio di altri strumenti finanziari sottostanti (ad es. titoli di debito il cui valore e le cui modalità di rimborso sono legati all'andamento di uno o più titoli di capitale), ai fini dell'applicazione dei limiti di frazionamento e contenimento del rischio si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti;
- b) gli impegni per il FONDO rivenienti dalla componente derivata eventualmente incorporata in tali titoli devono essere computati ai fini dei limiti stabiliti nel presente regolamento per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

Articolo 94 – Altre regole prudenziali.

1. Una SG non può detenere, attraverso l'insieme dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO aperti che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto della società medesima - pari o superiore al:

- a) 10 per cento se la società è quotata;
- b) 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SG non può, tramite i FONDI aperti che gestisce, esercitare il CONTROLLO sulla società emittente. Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

2. Ai fini dei limiti stabiliti di cui al comma 1, ciascuna SG deve computare i diritti di voto concernenti:

- a) i FONDI aperti che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti alle SG promotrici;
- b) i FONDI aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore.

3. Un FONDO non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto;
- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OIC;

d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere b) e c).

I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

4. Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

5. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la SG può - entro il limite massimo del 10 per cento del VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del FONDO, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria. La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a sei mesi. Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità. Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti "back to back").

6. Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio del FONDO, è consentito effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le operazioni vanno concluse su strumenti finanziari nei quali il FONDO può essere investito;
- b) i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni;
- c) nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto devono essere rispettati, nella fase di acquisto a pronti, i limiti posti all'attività del FONDO;
- d) i pronti contro termine in cui i titoli del FONDO sono ceduti a pronti e i riporti passivi danno luogo a forme di indebitamento da contenere entro il limite generalmente previsto per l'assunzione di prestiti;
- e) nel caso di pronti contro termine in cui i titoli del FONDO sono acquistati a pronti e di riporti attivi stipulati con intermediari del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG il valore corrente complessivo di tali operazioni non può essere superiore al 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO;
- f) il FONDO può concedere in prestito i propri titoli a condizione che:
 - 1) sia costituita a favore del FONDO una garanzia sotto forma di liquidità o di titoli emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE. I valori ricevuti in garanzia, la cui custodia rientra nei

- compiti della banca depositaria, non possono essere utilizzati per altre operazioni. Il valore della garanzia deve essere in ogni momento almeno pari al valore corrente dei titoli prestati;
- 2) la durata del prestito non sia superiore a novanta giorni. Tale disposizione non si applica ai prestiti che prevedono una clausola che riconosce al FONDO il diritto di ottenere incondizionatamente in ogni momento la restituzione dei titoli dati in prestito;
 - 3) il valore corrente dei titoli prestati non ecceda il 50 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettera e) non si applicano ai FONDI specializzati in investimenti in depositi bancari limitatamente alle operazioni poste in essere con controparti bancarie.

8. I limiti indicati nel comma 6 lettere c) e d) devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere; nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (c.d. "roll over"), le SG nella verifica dei richiamati limiti possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal "rinnovo", rispettivamente, di PCT attivi e PCT passivi - nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento - ove sia accertata l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati nella medesima stanza di compensazione;
- b) le procedure amministrative adottate dal FONDO o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PCT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo.

Capo III

Fondi comuni di investimento aperti non di tipo UCITS III destinati alla generalità del pubblico

Articolo 95 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO disciplinati nel presente Capo deve prevedere la forma aperta.

Articolo 96 – Potenziali partecipanti.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI APERTI NON DI TIPO UCITS III deve prevedere la possibilità per chiunque di sottoscriverne le quote.

Articolo 97 – Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83, il patrimonio di un FONDO APERTO NON DI TIPO UCITS III destinato alla generalità del pubblico può essere investito in:

- a) PARTI DI OIC chiusi quotati, inclusi i FONDI di cui alla successiva lettera c), entro il limite del 50 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ;
- b) PARTI DI OIC chiusi non quotati, inclusi i FONDI di cui alla successiva lettera c), entro il limite del 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ;
- c) FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO alternativi o PARTI DI OIC esteri aventi caratteristiche equivalenti (quali, a titolo indicativo, FONDI speculativi di diritto italiano, *hedge fund*), entro il limite complessivo del 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ, fermi restando i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b). Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) il valore delle quote deve essere pubblicato almeno una volta al mese;
 - 2) il regolamento di gestione dell'OIC acquistato deve prevedere limiti agli investimenti che assicurino una sufficiente diversificazione del portafoglio e un profilo di rischio e una politica di investimento compatibili con quelli del FONDO acquirente;
 - 3) in caso di OIC esteri, il depositario deve essere sottoposto a forme di vigilanza prudenziale da parte di una autorità pubblica.

2. Non si applica il limite di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f).

Articolo 98 – Divieti di carattere generale.

1. Si applicano i divieti previsti dall'articolo 79.

Articolo 99 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio.

1. Ai FONDI APERTI NON DI TIPO UCITS III destinati alla generalità del pubblico si applicano gli articoli da 85 a 93, salvo quanto di seguito indicato:

- a) il limite previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a) è elevato dal 10 per cento al 20 per cento. Non si applica quanto previsto nell'articolo 85, comma 1, lettera c), punto 1);
- b) i limiti previsti dall'articolo 87, comma 1, sono elevati rispettivamente al 15 e al 10 per cento;
- c) non si applica l'articolo 88, comma 1 e il limite di cui al comma 3 del medesimo articolo è elevato al 20 per cento;
- d) i limiti previsti dall'articolo 89, comma 1, sono elevati rispettivamente al 30 per cento e al 20 per cento;
- e) il limite previsto dall'articolo 90, comma 1, è elevato al 25 per cento;
- f) l'investimento in un singolo OIC chiuso o alternativo non può essere superiore al 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ; nel caso di OIC alternativi che investono in altri OIC, il limite è elevato al 20 per cento.

Articolo 100 – Altre regole prudenziali.

1. Si applicano le altre regole prudenziali stabilite nell'articolo 94, salvo che:
 - a) non si applica l'articolo 94, comma 3;
 - b) il limite di durata dei prestiti previsto dall'articolo 94, comma 5, è elevato a 12 mesi.

Capo IV

Fondi comuni di investimento chiusi destinati alla generalità del pubblico

Articolo 101 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO disciplinati nel presente Capo deve prevedere la forma chiusa.

Articolo 102 – Potenziali partecipanti.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI disciplinati nel presente Capo deve prevedere la possibilità per chiunque di sottoscriverne le quote.

Articolo 103 – Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio.

1. Oltre a quanto stabilito nell'articolo 97, il patrimonio del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO chiuso destinato alla generalità del pubblico può essere investito in:
 - a) crediti e titoli rappresentativi di crediti con connesse garanzie;
 - b) beni immobili e diritti reali immobiliari.

2. Non si applicano i limiti all'investimento complessivo in strumenti finanziari, inclusi gli OIC, non quotati e il limite di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a). Non si applica il limite di scadenza per i depositi bancari.

Articolo 104 – Divieti di carattere generale.

1. Si applicano i divieti previsti dall'articolo 79.

Articolo 105 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in strumenti finanziari e depositi bancari.

1. Ai FONDI chiusi destinati alla generalità del pubblico si applica l'articolo 99, salvo quanto indicato nei successivi commi.
2. Nel computo del limite del 20 per cento previsto all'articolo 99, comma 1, lettera a) relativamente agli investimenti in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto possono rientrare anche strumenti finanziari non quotati.

3. Il FONDO chiuso destinato alla generalità del pubblico non può essere investito in parti di uno stesso OIC per un valore superiore al 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ.

Articolo 106 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in crediti.

1. Nel caso di FONDI che investono in crediti e titoli rappresentativi di crediti, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO. Gli investimenti in crediti verso controparti appartenenti al medesimo gruppo non può eccedere il 30 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO. Tale ultimo limite è ridotto al 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO se il gruppo è quello della SG.

Articolo 107 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in beni immobili.

1. L'investimento, diretto o attraverso società controllate, in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie non può essere superiore al 33 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ del FONDO.

2. Qualora il regolamento di gestione preveda la possibilità di investire in beni immobili, l'investimento, diretto o attraverso società controllate, in partecipazioni in società immobiliari il cui oggetto sociale preveda l'attività diretta di costruzione non può essere superiore al 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ.

Articolo 108 – Altre regole prudenziali.

1. Si applicano le altre regole prudenziali stabilite nell'articolo 94, salvo quanto specificato nei successivi commi.

2. L'articolo 94, comma 1, si applica soltanto per la parte relativa ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo in via temporanea nei casi di operazioni finalizzate alla liquidazione dell'investimento nell'interesse dei partecipanti.

3. Non si applica l'articolo 94, comma 3.

4. Nella gestione dei FONDI chiusi le SG possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati delle quote, entro il limite massimo del 10 per cento del VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO. Qualora il regolamento di gestione del FONDO preveda che l'investimento in beni di cui all'articolo 103, lettera b) deve essere almeno pari a due terzi del TOTALE DELLE ATTIVITÀ, il limite all'indebitamento è pari al 60 per cento del VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO. Non si applica il limite di durata dei prestiti stabilito all'articolo 94, comma 5.

5. Nella gestione del FONDO è consentito concedere prestiti unicamente:

- a) attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili), secondo le disposizioni dell'articolo 94, comma 6;
- b) funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del FONDO di partecipazioni, entro il limite complessivo del 20 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente articolo 106 si tiene conto anche dei prestiti concessi.

6. L'investimento in strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati di imprese che hanno ricevuto finanziamenti da società del gruppo della SG per importi superiori al 50 per cento del proprio patrimonio devono essere deliberati dal consiglio di amministrazione della SG con il parere favorevole di tutti i membri del collegio sindacale.

Capo V

Fondi riservati a clienti professionali

Articolo 109 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI disciplinati nel presente Capo può prevedere sia la forma aperta che la forma chiusa, coerentemente con le caratteristiche di liquidabilità dei beni oggetto di investimento. Qualora sia prevista la forma aperta, il regolamento di gestione deve prevedere che il valore delle quote sia reso noto con periodicità almeno mensile.

Articolo 110 – Potenziali partecipanti.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI disciplinati nel presente Capo deve prevedere che le quote possono essere sottoscritte esclusivamente da soggetti appartenenti a una o più categorie, specificate nel regolamento stesso, di CLIENTI PROFESSIONALI e che anche in caso di successivi trasferimenti i cessionari delle quote devono appartenere ad una delle categorie alle quali il FONDO è riservato.

Articolo 111 – Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio.

1. Il patrimonio di un FONDO riservato istituito in forma aperta può essere investito nei beni indicati nell'articolo 97 con i limiti ivi previsti, salvo che:

- a) non si applica il limite di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a);
- b) il limite di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b) è elevato al 20 per cento;
- c) il limite di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) è elevato al 50 per cento;
- d) non si applica il limite di scadenza per i depositi bancari.

2. Il patrimonio di un FONDO riservato istituito in forma chiusa può essere investito:

- a) nei beni indicati nell'articolo 103, con i limiti ivi previsti, salvo che il limite all'investimento in FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO alternativi o PARTI DI OIC esteri aventi caratteristiche equivalenti è elevato al 50 per cento;
- b) in altri beni, diversi dai beni di consumo, per i quali esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza con periodicità almeno semestrale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative, amministrative e fiscali in materia di importazione nel territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 112 – Divieti di carattere generale.

1. Si applicano i divieti previsti nell'articolo 79.

Articolo 113 – Regole di frazionamento e contenimento del rischio.

1. Il regolamento di gestione di un FONDO aperto riservato può stabilire regole di frazionamento e contenimento del rischio in deroga a quelle previste all'articolo 99 per i FONDI APERTI NON DI TIPO UCITS III destinati alla generalità del pubblico.
2. Il regolamento di gestione di un FONDO chiuso riservato può stabilire regole di frazionamento e contenimento del rischio in deroga a quelle previste agli articoli 105, 106, 107 per i FONDI chiusi destinati alla generalità del pubblico.

Articolo 114 – Altre regole prudenziali.

1. Ai FONDI aperti riservati a CLIENTI PROFESSIONALI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100. Ai FONDI chiusi riservati a CLIENTI PROFESSIONALI si applicano le disposizioni dell'articolo 108.

Capo VI

Fondi alternativi

Articolo 115 – Modalità di sottoscrizione e rimborso.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI disciplinati nel presente Capo può prevedere sia la forma aperta che la forma chiusa, coerentemente con le caratteristiche di liquidabilità dei beni oggetto di investimento, che il regolamento medesimo individua, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capo. Qualora sia prevista la forma aperta, il regolamento di gestione deve prevedere che il valore delle quote sia reso noto con periodicità almeno mensile.

Articolo 116 – Potenziali partecipanti.

1. Il regolamento di gestione stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 118 e 119, se il FONDO alternativo è destinato alla generalità del pubblico ovvero riservato a CLIENTI PROFESSIONALI.

Articolo 117 – Garanzie rilasciate.

1. A fronte dei finanziamenti ricevuti nella gestione del FONDO alternativo, le SG possono concedere in garanzia beni del FONDO, anche trasferendone la titolarità al soggetto finanziatore. In tali casi le SG devono assicurarsi attraverso opportuni meccanismi contrattuali che:

- a) il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato – sia proporzionale all'importo del finanziamento ricevuto;
- b) la SG abbia la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al FONDO (c.d. clausola di "*set off*" del contratto).

Articolo 118 – FONDI alternativi destinati alla generalità del pubblico.

1. Possono essere destinati alla generalità del pubblico, nel rispetto delle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento, i FONDI alternativi che:

- a) investano almeno l'85 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ in altri OIC e la restante parte in strumenti finanziari o depositi bancari, salva la possibilità di detenere liquidità per esigenze di tesoreria. Inoltre, gli investimenti in PARTI DI OIC devono perseguire una adeguata diversificazione: a tal fine, l'investimento in uno stesso OIC non può essere superiore al 10 per cento del TOTALE DELLE ATTIVITÀ;
- b) presentino un profilo di rischio non elevato, in base ai parametri (quali, a titolo indicativo, volatilità, leva finanziaria, *VaR*, utilizzo di strumenti finanziari derivati, diversificazione delle strategie di investimento degli OIC *target*) esplicitati nel regolamento di gestione, tenuto conto dell'oggetto e delle strategie di investimento.

2. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale di quote non può essere inferiore a diecimila euro.

3. Nella gestione di un FONDO alternativo destinato alla generalità del pubblico è consentito derogare al divieto di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a). Le regole di frazionamento e contenimento del rischio e le altre regole prudenziali, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono stabilite dal regolamento di gestione del FONDO.

Articolo 119 – FONDI alternativi riservati a CLIENTI PROFESSIONALI.

1. Il regolamento di gestione di un FONDO alternativo riservato a CLIENTI PROFESSIONALI stabilisce:

- a) l'importo minimo della sottoscrizione iniziale;
- b) il numero massimo dei partecipanti al FONDO dei soggetti ovvero il limite di ammontare del TOTALE DELLE ATTIVITÀ superato il quale non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni.

2. Nella gestione di un FONDO alternativo riservato a CLIENTI PROFESSIONALI è consentito derogare ai divieti di cui all'articolo 79. Le regole di frazionamento e contenimento del rischio e le altre regole prudenziali sono stabilite dal regolamento di gestione del FONDO.

Capo VII

Fondi comuni di investimento chiusi ad apporto

Articolo 119-bis – Ambito di applicazione.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI istituiti in forma chiusa, di cui ai precedenti Capi IV, V e VI del presente Titolo, può prevedere la sottoscrizione delle quote mediante l'apporto di beni di cui all'articolo 103, comma 1.

2. Qualora l'apporto di beni al FONDO sia effettuato da un unico sottoscrittore, la condizione della pluralità dei partecipanti al FONDO deve essere realizzata non oltre 18 mesi dalla data del primo apporto, tramite:

- a) trasferimento da parte dell'unico partecipante iniziale a soggetti terzi delle quote già emesse;
- b) sottoscrizione di quote di nuova emissione tramite nuovi apporti di beni da parte di soggetti terzi rispetto all'unico partecipante iniziale;

intendendosi realizzata la condizione di terzietà in tutti i casi in cui il nuovo partecipante al FONDO non sia parte del medesimo gruppo secondo le risultanze del Registro di cui all'articolo 56 della LISF.

3. La BANCA CENTRALE, su domanda motivata della SG, può prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di 12 mesi, salvo rinnovo, al concorrere delle condizioni di seguito elencate:

- a) l'unico partecipante al FONDO è un soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria o di concessione di finanziamenti di cui rispettivamente alle lettere A e B dell'Allegato 1 alla LISF;
- b) i beni apportati al FONDO ai sensi dell'articolo 103 comma 1 sono crediti in sofferenza e beni acquisiti per recupero crediti;
- c) per le tipologie di beni detenuti dal FONDO sussistono comprovate condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli.

4. Qualora la condizione di pluralità non si realizzi nei termini indicati nei due commi precedenti, la SG entro 3 mesi dalla scadenza dei predetti termini liquida il FONDO, anche tramite restituzione all'unico partecipante dei beni dallo stesso apportati.

Articolo 119-ter – Regime di pubblicità per i FONDI ad apporto di crediti.

1. Qualora siano apportati crediti, la SG cessionaria deve dare notizia dell'avvenuto conferimento dei beni di cui all'articolo precedente mediante comunicazione alla BANCA CENTRALE.

2. La BANCA CENTRALE provvede a rendere pubblica la comunicazione attraverso:

- d) la richiesta al Tribunale Unico di affissione *ad valvas* e presso tutte le Case di Castello della Repubblica;
- e) l'inserzione della notizia e relativo collegamento alla comunicazione in apposita pagina del proprio sito internet.

3. La pubblicazione indica:

- a) gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto dell'apporto;
- b) la data di efficacia del conferimento;
- c) le modalità (luoghi, orari) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione, ove ciò sia necessario.

4. La SG, per conto del FONDO cessionario, deve dare notizia dell'acquisto al singolo soggetto interessato mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento al FONDO, unitamente alle informazioni necessarie per assicurare il corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 119-quater – Contenuto della domanda di approvazione del regolamento.

1. La domanda di approvazione del regolamento del FONDO deve risultare corredata – oltre che da quanto previsto dall'articolo 125 – da una nota informativa contenente la descrizione, per tipologia, numero e valore indicativo, dei beni da conferire e degli interventi organizzativi adottati dalla SG per la gestione del FONDO, qualora lo stesso comporti una estensione dell'operatività in nuovi comparti, incluse le eventuali esternalizzazioni alle quali la SG intende ricorrere per una efficiente valorizzazione delle attività.

2. Copia dell'atto di apporto è trasmesso alla BANCA CENTRALE entro 10 giorni dalla stipula.

TITOLO III

CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Articolo 120 – Struttura del regolamento.

1. Il regolamento di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO si compone di quattro parti:

- a) Parte A (Scheda identificativa);
- b) Parte B (Caratteristiche del prodotto);
- c) Parte C (Modalità di funzionamento);
- d) Parte D (Informazioni aggiuntive), per i FONDI sottoposti alla disciplina in materia di sollecitazione all'investimento. Tale Parte costituisce il prospetto ai sensi della medesima disciplina.

Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei successivi articoli del presente Titolo.

2. Con riguardo a quanto stabilito dal comma precedente:

- a) la SG che gestisce una pluralità di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO della stessa famiglia (aperti e destinati alla generalità del pubblico; chiusi e destinati alla generalità del pubblico; aperti e riservati a CLIENTI PROFESSIONALI; chiusi e riservati a CLIENTI PROFESSIONALI) può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i FONDI, con articoli dedicati a ciascun FONDO per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi;
- b) per la redazione dei regolamenti dei FONDI destinati alla generalità del pubblico - che devono essere redatti in lingua italiana - la SG può adottare lo schema di regolamento standard indicato all'Allegato C, al fine di ridurre i tempi di approvazione ai sensi del successivo articolo 126;
- c) nel regolamento dei FONDI riservati a CLIENTI PROFESSIONALI - che devono essere redatti in lingua italiana o inglese -, possono essere introdotte disposizioni in deroga a quanto previsto dai successivi articoli, in funzione delle caratteristiche del FONDO e delle tipologie di investitori. In tali regolamenti devono in ogni caso essere indicate le categorie di investitori cui il FONDO è rivolto e deve essere previsto che le quote non possono essere collocate, rimborsate, o rivendute da parte di chi le possiede, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del FONDO.

3. Nel regolamento dei FONDI oggetto di sollecitazione all'investimento, la SG deve indicare un parametro di riferimento (*benchmark*), che rappresenti sinteticamente e coerentemente il profilo rischio-rendimento del FONDO, al quale confrontare il rendimento del FONDO stesso. Il *benchmark* deve essere costruito facendo riferimento a indici di mercato elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Tuttavia, qualora tali indici non siano idonei a rappresentare la politica di investimento o lo stile gestionale del FONDO, si potrà fare riferimento a un indicatore di rischio (es.: *VaR*). All'indicatore di rischio individuato potrà essere associato anche un obiettivo di rendimento, purché la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento del FONDO sia chiara e coerente con la politica di investimento e lo stile gestione del FONDO. Qualora non sia individuabile un *benchmark* coerentemente rappresentativo del profilo rischio-rendimento del FONDO o della sua politica di investimento, la SG potrà ometterlo, esplicitando le motivazioni di tale scelta.

Articolo 121 – Scheda identificativa.

1. La Parte A (Scheda identificativa) del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati:

- a) denominazione del FONDO;
- b) tipologia del FONDO;
- c) durata del FONDO, con indicazione di eventuali possibilità di proroga;
- d) denominazione ed altri elementi identificativi della SG che promuove il FONDO e di quella che lo gestisce, se diverse;

- e) nel caso di FONDI garantiti, denominazione ed altri elementi identificativi del soggetto garante, gli estremi dell'iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché gli altri indirizzi rilevanti (ad es. l'indirizzo del sito Internet della società);
- f) denominazione ed altri elementi identificativi della banca depositaria e del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, se diverso;
- g) dipendenze della banca depositaria presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del FONDO e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del FONDO;
- h) la periodicità di calcolo della quota e le fonti dove è possibile rilevare il valore;
- i) nel caso in cui sia prevista l'emissione di differenti classi di quote, la relativa denominazione e le caratteristiche;
- j) nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del FONDO in uno o più mercati regolamentati, la specificazione di tali mercati.

Articolo 122 – Caratteristiche del prodotto.

1. La Parte B (Caratteristiche del prodotto) del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati:

- a) scopo del FONDO;
- b) beni in cui è possibile investire il patrimonio del FONDO;
- c) politica di investimento del FONDO, che rappresenta gli indirizzi seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento, indicando:
 - 1) le aree geografiche, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
 - 2) lo stile di gestione, le tecniche di investimento e la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti;
 - 3) se e con quale finalità il FONDO intende operare in strumenti finanziari derivati nonché l'incidenza di tali strumenti sul TOTALE DELLE ATTIVITÀ;
 - 4) se il FONDO intende effettuare operazioni di SFT o di TOTAL RETURN SWAP e, in caso affermativo, riportando le informazioni richieste alla sezione B dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;
 - 5) i criteri utilizzati per la selezione degli investimenti (es. *duration*);
- d) parametro di riferimento (*benchmark*), nei casi in cui lo stesso è previsto o la SG intenda utilizzarlo;
- e) profilo di rischio che il gestore attribuisce al prodotto in base a parametri (quali, a titolo indicativo, volatilità, leva finanziaria, *VaR*, utilizzo di strumenti finanziari derivati o di SFT) esplicitati nel regolamento, tenuto conto dell'oggetto e delle strategie di investimento;
- f) nei FONDI destinati alla generalità del pubblico, le cautele adottate per minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interesse che possono derivare da rapporti di gruppo, di affari o dalla

- prestazione di una pluralità di servizi di gestione collettiva e individuale, e se è possibile investire in PARTI DI OIC “collegati” (cioè promossi o gestiti dalla medesima SG o da società del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG);
- g) criteri e modalità di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto dei proventi del FONDO;
 - h) natura e ammontare delle spese a carico del FONDO o di ciascuna classe di quote, avendo presente che possono essere imputate al FONDO solo le spese di stretta pertinenza dello stesso e funzionali all’attività ordinaria del FONDO;
 - i) natura e ammontare delle spese a carico dei partecipanti;
 - j) criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del FONDO tra le classi di quote;
 - k) modalità di determinazione del compenso spettante alla SG. In ogni caso, il regolamento del FONDO deve rappresentare in modo trasparente e corretto le provvigioni, i criteri di calcolo e tutti gli elementi assunti a base delle relative determinazioni, che devono essere agevolmente verificabili. Nel caso di FONDI che investono in PARTI DI OIC “collegati” (cioè promossi o gestiti dalla medesima SG o da società del GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SG) i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere una commissione di gestione a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione che il gestore degli OIC “collegati” percepisce;
 - l) cadenza e giorno del prelievo dalle disponibilità del FONDO dei compensi da riconoscere alla SG o ad altri soggetti (quali, a titolo indicativo, banca depositaria, soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote).

Articolo 123 – Modalità di funzionamento.

1. Nella Parte C (Modalità di funzionamento) del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati:

- a) le modalità di sottoscrizione delle quote e di effettuazione dei relativi versamenti, i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione, con esclusione del contante, e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del FONDO; la SG deve predisporre un modulo di adesione al FONDO nel quale dovranno essere precisati, oltre agli elementi identificativi della SG, del FONDO/I acquistati e del sottoscrittore, anche l’importo versato e i mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore. Il modulo dovrà contenere l’attestazione, espressamente sottoscritta dal cliente, di avvenuta consegna di copia del regolamento di gestione del FONDO, completa di prospetto se dovuto, nonché l’approvazione espressa delle cc.dd. clausole vessatorie contenute nel regolamento di gestione; in particolare, dovrà essere previsto sia nel regolamento di gestione che nel modulo di sottoscrizione che il partecipante al FONDO prende atto che lo scambio di informazioni, necessarie per il corretto funzionamento del processo produttivo e per corrispondere agli obblighi stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, tra la SG, la banca depositaria del FONDO, il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, l’eventuale *prime broker*, gli eventuali *outsourcer* scelti dalla SG, non costituisce, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, della

legge 17 novembre 2005, n. 165, violazione del segreto bancario, fermo restando che ciascuno dei menzionati soggetti sarà espressamente vincolato, sulla base dei contratti che la SG stipulerà, al rispetto del segreto bancario in tutti gli altri casi.

- b) la tempistica dell'emissione e del rimborso delle quote, che per i FONDI aperti deve avere cadenza analoga a quella stabilita per il calcolo del valore della quota;
- c) i criteri di individuazione del giorno nel quale la domanda di sottoscrizione si intende ricevuta;
- d) il giorno cui si riferisce il valore della quota (giorno di riferimento) preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione. Il giorno di riferimento non può comunque essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Il regolamento delle sottoscrizioni deve avvenire entro il giorno successivo a quello di riferimento. Deve essere stabilito che la SG provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce;
- e) in caso di abbinamento della sottoscrizione del FONDO ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari, la precisazione che ciò non comporta oneri e vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del FONDO;
- f) i criteri di individuazione del giorno di ricezione ed esecuzione delle domande di rimborso e di passaggio ad altro FONDO (*switch*);
- g) i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso può essere sospeso, al fine di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al FONDO, tenuto conto dell'entità delle richieste di rimborso o di passaggio ad altro FONDO (*switch*);
- h) le modalità di emissione dei certificati rappresentativi delle quote di partecipazione;
- i) le modalità di pubblicazione delle modifiche al regolamento di gestione del FONDO;
- j) la sospensione dell'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SG, ovvero che riguardano le caratteristiche del FONDO o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, per almeno novanta giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa, salva la possibilità di prevedere termini di efficacia ridotti, in casi eccezionali indicati nel regolamento;
- k) per i FONDI chiusi, la precisazione che le modifiche regolamentari hanno carattere eccezionale, e non sono ammesse se non nei casi in cui le stesse sono strettamente necessarie e comunque nell'interesse dei partecipanti, ovvero se la SG raccoglie l'adesione esplicita di tutti i partecipanti;
- l) per i FONDI chiusi, i compiti e il funzionamento dell'assemblea dei partecipanti, ove prevista;
- m) le cause e il procedimento di liquidazione del FONDO;
- n) per i FONDI chiusi, la previsione di un termine massimo entro cui la SG procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del FONDO, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto, e la facoltà della SG di

- richiedere alla BANCA CENTRALE un ulteriore limitato periodo di tempo per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del FONDO;
- o) le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota che, per i FONDI aperti deve avvenire con cadenza almeno settimanale (o mensile, se alternativi o riservati) e, per i FONDI chiusi, almeno semestrale e le possibili cause – eccezionali - di sospensione del calcolo del valore della quota. Qualora, in sede di calcolo del valore della quota del FONDO, per alcuni dei FONDI acquistati l'ultimo valore della quota disponibile sia valutato dagli organi competenti – sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti – non più coerente con la situazione del FONDO, si potrà fare riferimento a un valore di stima che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Tale possibilità deve essere prevista nel regolamento del FONDO, il quale deve anche indicare la percentuale (riferita al TOTALE DELLE ATTIVITÀ) al superamento della quale la SG si riserva di sospendere la valutazione del valore della quota;
- p) le regole da seguire, conformemente ai criteri stabiliti agli articoli 133 e 134, per determinare quando il valore pubblicato delle quote sia da considerare errato rispetto al valore successivamente ricalcolato e le modalità per informare i partecipanti dell'accaduto.

2. In aggiunta a quanto stabilito dal comma 1, il regolamento dei FONDI alternativi indica:

- a) la circostanza che l'investimento avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla BANCA CENTRALE, nonché le ulteriori regole che verranno adottate nella gestione del FONDO;
- b) l'importo minimo della prima sottoscrizione;
- c) il numero massimo dei partecipanti o l'ammontare massimo di patrimonio del FONDO superato il quale non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni;
- d) se il FONDO intende ricorrere ai servizi di *prime brokerage* e di consulenti esterni;
- e) il livello massimo di indebitamento che il FONDO può assumere nonché il livello di leva finanziaria che il FONDO intende raggiungere, calcolato come rapporto tra la sommatoria delle posizioni lunghe e corte (comprese le posizioni rivenienti da prodotti derivati) rispetto al VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO.

3. Nel caso di FONDI chiusi riservati a CLIENTI PROFESSIONALI, i versamenti relativi alle quote sottoscritte possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SG in base alle esigenze di investimento del FONDO medesimo.

Articolo 124 – Informazioni aggiuntive per i FONDI oggetto di sollecitazione all'investimento.

1. Il regolamento dei FONDI oggetto di sollecitazione all'investimento contiene una apposita sezione (Parte D - Prospetto) nella quale vengono indicate le informazioni aggiuntive necessarie ad assicurare la corretta e completa informazione del pubblico, redatta in conformità allo schema previsto nell' Allegato C.

2. La Parte D è redatta, per la prima volta, all'atto dell'istituzione del FONDO e sottoposta alla BANCA CENTRALE per la relativa approvazione.

3. Ogni variazione delle informazioni contenute nella Parte D comporta il suo tempestivo aggiornamento che si realizza mediante invio alla BANCA CENTRALE di una nuova Parte D secondo quanto previsto dal presente regolamento in materia di modifiche regolamentari.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Articolo 125 – Domanda di approvazione.

1. I regolamenti di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO sono soggetti ad approvazione della BANCA CENTRALE. Alla domanda di approvazione dei regolamenti di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO devono essere allegati:

- a) testo del regolamento del FONDO unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali;
- b) nel caso di regolamenti redatti secondo lo SCHEMA STANDARD, attestazione dei competenti organi aziendali della SG relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto;
- c) testo del modulo di sottoscrizione delle quote del FONDO;
- d) copia della convenzione di conferimento dell'incarico di banca depositaria e dell'incarico di calcolare il valore delle quote del FONDO.

Devono anche essere indicati i recapiti di un nominativo da contattare per eventuali comunicazioni per le vie brevi.

Articolo 126 – Termini di approvazione.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione la BANCA CENTRALE, valutata la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti, emana un provvedimento di approvazione o di diniego. Decorso il termine senza che sia stato emanato tale provvedimento, il regolamento di gestione si intende approvato. Il provvedimento di approvazione non comporta alcun giudizio della BANCA CENTRALE sull'opportunità dell'investimento; tale avvertenza deve essere chiaramente evidenziata nei regolamenti di gestione.

2. Nel caso di regolamenti, destinati alla generalità del pubblico, redatti secondo lo SCHEMA STANDARD, i termini sono i seguenti:

- a) venti giorni per i regolamenti che riproducono integralmente il testo della Parte C (“Modalità di funzionamento”), senza alcuna deroga;

- b) trenta giorni per i regolamenti che prevedono deroghe eccezionali e limitate, sia per numero che per portata, alla Parte C ("Modalità di funzionamento").

3. Entro dieci giorni dal rilascio del provvedimento di approvazione di cui al comma 1, la BANCA CENTRALE iscrive il FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO nell'apposito "Elenco Fondi Approvati" (EFA) pubblicato, nella versione di volta in volta aggiornata, sul sito internet www.bcsm.sm, e contenente tra l'altro:

- a) numero e data di iscrizione nell'Elenco;
- b) denominazione e caratteristiche del FONDO;
- c) eventuali classi del FONDO e relativo ISIN code;
- d) data di:
 - approvazione del regolamento del FONDO;
 - inizio operatività;
 - inizio liquidazione;
- e) denominazione della SG.

Articolo 127 – Inizio operatività.

1. Le SG devono comunicare alla BANCA CENTRALE la data di inizio operatività dei FONDI almeno dieci giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni, inviando copia (eventualmente in formato elettronico con le modalità da concordare all'occorrenza) del testo definitivo del regolamento di gestione.

Articolo 128 – Modifiche regolamentari.

1. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO sono soggette ad approvazione della BANCA CENTRALE, fatta eccezione per quelle aventi natura di mero aggiornamento delle informazioni e dei dati ivi riportati, quindi non suscettibili di intervento da parte della BANCA CENTRALE, nel qual caso è sufficiente che la nuova versione dei regolamenti venga tempestivamente trasmessa alla BANCA CENTRALE, con l'evidenza delle revisioni rispetto alla formulazione precedente. Alla domanda di approvazione di modifiche ai regolamenti di gestione devono essere allegati:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese all'iniziativa;
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
- c) nel caso di modifica della banca depositaria o del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, attestazione di accettazione dell'incarico.

Articolo 129 – Pubblicazione delle modifiche regolamentari.

1. Le modifiche, contestualmente alla loro pubblicazione, devono essere rese note con modalità analoghe a quelle previste per la pubblicazione del valore delle quote. L'efficacia di quelle che comportano la sostituzione della SG o la variazione delle caratteristiche del FONDO è sospesa per novanta giorni dalla pubblicazione (o per il diverso termine stabilito dal regolamento di gestione per i casi eccezionali) e tali modifiche devono essere tempestivamente comunicate a ciascun partecipante al FONDO. Durante il periodo di sospensione i partecipanti al FONDO hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote senza aggravio di spese, salvo quelle già previste dal precedente regolamento di gestione.

Articolo 130 – Termini.

1. Per l'approvazione delle modifiche regolamentari si applicano gli stessi termini indicati nell'articolo 126.

Articolo 131 – Trasmissione documenti a seguito di modifiche regolamentari.

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle modifiche, la SG deve inviare alla BANCA CENTRALE il testo aggiornato del regolamento (eventualmente in formato elettronico secondo modalità da concordare all'occorrenza).

TITOLO V

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Articolo 132 – Compito di calcolare il valore del NAV del FONDO e delle relative quote.

1. La SG, previa attenta valutazione dell'idoneità tecnico-organizzativa del soggetto prescelto, deve affidare il compito di calcolare il VALORE COMPLESSIVO NETTO del FONDO e delle relative quote alla banca depositaria del FONDO o, in subordine, a una società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza nello svolgimento di tale compito per OIC aventi caratteristiche di composizione del portafoglio e complessità delle strategie di gestione analoghe a quelle del FONDO;
- b) sede legale e amministrativa nella Repubblica di San Marino, dotata di adeguate risorse umane e tecnologiche per lo svolgimento dell'incarico.

2. L'affidamento dell'incarico deve risultare da apposita convenzione scritta, nella quale devono essere definiti i criteri di valutazione del patrimonio, conformemente a quelli indicati in via generale nell'Allegato D al presente regolamento, e le modalità di scambio delle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico. Qualora l'incarico sia affidato a un soggetto diverso dalla banca depositaria, lo scambio dei flussi informativi deve essere concordato con la banca depositaria stessa. Alla convenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite all'articolo 52, comma 3, per i contratti di deleghe di funzioni aziendali. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel calcolo del valore delle quote, l'ipotesi di sostituzione

del soggetto incaricato deve essere disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che:

- a) l'incarico, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia dell'incaricato occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che un altro soggetto incaricato in possesso dei requisiti prescritti accetti l'incarico in sostituzione del precedente;

3. La SG è comunque tenuta a verificare la correttezza del procedimento di calcolo prima di procedere alla pubblicazione del valore della quota.

4. Nel regolamento di gestione del FONDO deve essere indicato il soggetto incaricato del calcolo del valore delle quote del FONDO.

Articolo 133 – Errori nel calcolo del valore della quota.

1. Nei casi in cui il valore pubblicato della quota risulti successivamente errato, la SG deve curare gli adempimenti indicati nel successivo articolo. Il valore pubblicato della quota si considera errato quando la differenza rispetto al valore ricalcolato corretto è superiore a:

- a) 0,25 per cento – o alla minore percentuale indicata nel regolamento di gestione del FONDO – per i FONDI DI TIPO UCITS III;
- b) 0,5 per cento - o alla minore percentuale indicata nel regolamento di gestione del FONDO - per le altre tipologie di FONDI, esclusi i FONDI alternativi;
- c) 1 per cento - o alla minore percentuale indicata nel regolamento di gestione del FONDO – per i FONDI alternativi.

Articolo 134 – Adempimenti della SG in caso di errori nel calcolo del valore della quota.

1. Nei casi indicati all'articolo 133, la SG deve pubblicare un avviso di rettifica con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore delle quote e deve:

- a) rettificare il numero di quote attribuite a chi ha sottoscritto il FONDO nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto;
- b) reintegrare, prelevando le somme necessarie dal patrimonio del FONDO, il partecipante che ha chiesto il rimborso delle quote nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto, qualora il secondo sia superiore al primo;
- c) reintegrare il patrimonio del FONDO delle somme riconosciute in eccesso ai partecipanti che hanno chiesto il rimborso delle quote nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto, qualora il secondo sia inferiore al primo. Resta salvo il diritto di rivalsa della SG nei confronti del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, anche per il risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 135 – Comunicazioni alla BANCA CENTRALE.

1. La SG deve comunicare alla BANCA CENTRALE gli errori rilevanti nel calcolo del valore della quota e rendere noti gli interventi effettuati per rimuovere le cause che li hanno determinati. Gli errori non rilevanti ai sensi dell'articolo 133 devono essere segnalati nell'ambito di una comunicazione da inviare entro la fine di ogni trimestre, al fine di una valutazione sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno. Tale segnalazione è dovuta anche se negativa.

TITOLO VI

PROCEDURE DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI

Articolo 136 – Disposizioni generali.

1. Le operazioni di fusione tra FONDI possono essere realizzate esclusivamente al fine di perseguire l'interesse dei partecipanti ai FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO interessati.

Articolo 137 – Condizioni per la fusione.

1. Le operazioni di fusione tra FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO possono realizzarsi ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) i vecchi FONDI e il nuovo FONDO appartengono alla stessa tipologia;
- b) le politiche di investimento dei FONDI oggetto di fusione sono omogenee o quantomeno compatibili con quelle del FONDO risultante dalla fusione;
- c) qualora la fusione implichi per uno o più FONDI una modifica della politica di investimento, la SG:
 - 1) assume l'impegno affinché i partecipanti al FONDO, la cui politica di investimento risulta modificata a seguito della fusione, possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro FONDO della società, ove esistente, con caratteristiche analoghe;
 - 2) pone in essere operazioni di disinvestimento e reinvestimento delle attività dei vecchi FONDI idonee ad assicurare la capacità del nuovo FONDO di rispettare fin dal principio i criteri, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa e dal regolamento del FONDO stesso;
- d) il passaggio tra il vecchio e il nuovo FONDO deve avvenire senza oneri o spese per i partecipanti;
- e) non devono verificarsi soluzioni di continuità nella gestione dei FONDI interessati.

2. Le disposizioni indicate al precedente comma, lettere b) e c), punto 1), possono essere derogate nel caso in cui il regolamento dei vecchi FONDI preveda una procedura di approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti del vecchio FONDO.

Articolo 138 – Domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE.

1. Le SG devono presentare alla BANCA CENTRALE una domanda di autorizzazione alla fusione di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione nella quale sono precisati:
 - 1) gli obiettivi perseguiti con la fusione e gli effetti derivanti dall'operazione sulla struttura organizzativa della SG;
 - 2) i profili di diversità tra i vecchi FONDI e il nuovo FONDO, con particolare riferimento allo scopo, all'oggetto, alla politica di investimento;
 - 3) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari;
 - 4) le iniziative da intraprendere per consentire la fusione tra FONDI che presentano differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l'esito di tale consultazione;
 - 5) i criteri seguiti per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo FONDO e per la determinazione del relativo valore di ingresso nel nuovo FONDO;
 - 6) le modalità di pubblicazione dell'informativa ai partecipanti prevista all'articolo 139 e i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto all'articolo 142. L'informativa ai partecipanti è diffusa, oltre che con le modalità previste nel regolamento per le comunicazioni relative alle vicende del FONDO, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti;
- b) l'accettazione della banca depositaria e del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote del FONDO risultante dalla fusione;
- c) copia del regolamento del nuovo FONDO, se necessario, approvato dai competenti organi aziendali.

2. Qualora l'operazione di fusione riguardi FONDI di differenti SG, la relazione di cui al comma 1, lettera a), può essere unica e inviata congiuntamente dalle società interessate.

Articolo 139 – Informativa ai partecipanti.

1. L'informativa fornita ai partecipanti deve illustrare tutti gli aspetti rilevanti connessi con la fusione e, in particolare:

- a) gli impatti sui rapporti intercorrenti tra i partecipanti dei vecchi FONDI e la SG, sul regime delle spese, sulle politiche di investimento dei FONDI. In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, è indicato l'impegno della SG affinché i partecipanti al FONDO, la cui politica di investimento risulta parzialmente modificata a seguito della fusione, possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro FONDO della SG, ove esistente, che mantiene caratteristiche analoghe;
- b) l'eventuale sostituzione della SG, della banca depositaria o del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote;

- c) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio o di fusione e per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo FONDO;
- d) le eventuali fasi dell'operazione che interessano i partecipanti e il momento in cui la fusione ha effetto.

2. Entro quindici giorni dalla data di efficacia della fusione, la SG comunica ai partecipanti il numero di quote del FONDO risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.

Articolo 140 – Fusione tra FONDI nell'ambito della fusione tra SG.

1. Qualora la fusione tra FONDI si inscriba nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SG, la domanda di nulla osta per la fusione tra i FONDI è inviata contestualmente a quella di comunicazione alla BANCA CENTRALE della fusione delle SG.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei FONDI coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SG.

Articolo 141 – Termini.

1. La BANCA CENTRALE emana entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione un provvedimento di autorizzazione o di diniego alla fusione e all'eventuale nuovo regolamento di gestione del FONDO risultante dalla fusione.

2. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione è fatto divieto alla SG di raccogliere sottoscrizioni di quote di FONDI oggetto di fusione. È tuttavia consentita - in caso di fusione per incorporazione - la sottoscrizione di quote del FONDO incorporante.

Articolo 142 – Efficacia della fusione.

1. La relazione prevista nell'articolo 138 indica la data di efficacia dell'operazione di fusione che in ogni caso non può essere inferiore a trenta giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data dell'informativa resa ai partecipanti.

2. Qualora la fusione comporti la modifica della politica di investimento dei FONDI, la sostituzione della SG, della banca depositaria o del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, ovvero un aggravio degli oneri a carico dei partecipanti, la data di efficacia dell'operazione di fusione non può essere anteriore a novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'operazione stessa.

3. Termini di efficacia ridotti possono essere posti in essere qualora il regolamento dei vecchi FONDI lo preveda.

4. Nell'interesse dei partecipanti la BANCA CENTRALE può fissare caso per caso termini e condizioni di svolgimento delle operazioni di fusione anche difformi da quelle stabilite nel presente Titolo.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

Articolo 143 – Certificati nominativi e al portatore.

1. Le quote di partecipazione ai FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del partecipante, salvi gli obblighi e le limitazioni derivanti dalla normativa antiriciclaggio.

2. I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei FONDI per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

3. La firma della SG sui certificati è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata.

4. Nel caso in cui il FONDO sia distinto in diverse classi di quote, i certificati di partecipazione al FONDO, compresi i certificati cumulativi, recano l'indicazione della classe di appartenenza.

5. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:

- a) la trasformazione (da nominativo al portatore o viceversa) dei certificati rappresentativi delle quote, il frazionamento o il raggruppamento delle stesse;
- b) l'immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l'emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo.

Articolo 144 – Certificati cumulativi.

1. In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote anche appartenenti a più sottoscrittori.

2. Il certificato cumulativo deve essere tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della banca depositaria di accedere alla

denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

3. L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- a) il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- b) la banca depositaria di procedere – senza oneri per il partecipante e per il FONDO – al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Articolo 145 – Dematerializzazione.

1. Il regolamento di gestione di un FONDO può prevedere che i certificati rappresentativi delle quote siano tenuti in forma dematerializzata presso una società, sottoposta a vigilanza, abilitata alla gestione accentrata di tale tipologia di strumenti finanziari o presso la banca depositaria del FONDO, che si avvale dei propri sistemi informativo-contabili per le necessarie registrazioni, anche al fine dell'eventuale costituzione o trasferimento di diritti inerenti alle quote.

TITOLO VIII

CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITA' DI SUB-DEPOSITO DEI BENI DEL FONDO

Articolo 146 – Compiti della banca depositaria.

1. La banca depositaria ha il compito di:

- a) custodire gli strumenti finanziari e la liquidità dei FONDI. La custodia del patrimonio di ciascun FONDO deve essere affidata a un'unica banca depositaria, che deve utilizzare conti dedicati intestati al FONDO. Nel caso di FONDI che investono in altri beni mobili, i certificati di proprietà dei beni devono essere custoditi presso la banca depositaria, mentre i beni possono essere materialmente custoditi, con il benestare della banca depositaria presso altri soggetti specializzati. La banca depositaria deve essere costantemente informata dalla SG di ogni contratto riguardante l'uso di tali beni;
- b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento, nonché alle prescrizioni della BANCA CENTRALE l'emissione e il rimborso delle quote del FONDO e la destinazione dei redditi del FONDO. Presso la banca depositaria sono svolte le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati nonché quelle operazioni connesse con la distribuzione dei proventi del FONDO ai partecipanti;
- c) calcolare il valore delle quote dei FONDI, qualora la SG le abbia conferito tale incarico, in base a quanto previsto all'articolo 132;
- d) accertare che nelle operazioni relative alla gestione del FONDO la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza del FONDO siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;

e) eseguire le istruzioni della SG se non siano contrarie alla legge, alle disposizioni della BANCA CENTRALE, al regolamento di gestione dei FONDI.

2. Al fine di effettuare i controlli di competenza e provvedere al regolamento delle compravendite, la convenzione tra SG e banca depositaria indica le modalità con cui quest'ultima viene interessata in occasione delle transazioni (es. nel caso di compravendite di beni immobili, la banca depositaria deve essere in grado di verificare che nel giorno di stipula del contratto sia effettuato regolarmente il pagamento del prezzo pattuito).

3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire tempestivamente alla BANCA CENTRALE, ciascuno per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SG e nella gestione dei FONDI. Per le comunicazioni relative alla violazione di divieti o limiti di investimento, la banca depositaria si attiene alle modalità indicate nel modello denominato "*società di gestione: segnalazione delle violazioni di divieti/limiti agli investimenti dei fondi*".

Articolo 147 – Società promotrice distinta dal gestore.

1. Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del FONDO siano esercitate da SG diverse, la banca depositaria coordina la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - definisce i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi.

Articolo 148 – Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi.

1. L'incarico di banca depositaria di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO può essere assunto alle condizioni di seguito stabilite, da una banca sammarinese o da una banca estera avente sede in uno Stato appartenente all'Unione europea o all'OCSE.

2. Per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria sono necessari i seguenti requisiti:

- a) ammontare del patrimonio di vigilanza, calcolato secondo quanto stabilito dalla rispettiva autorità di vigilanza, non inferiore all'ammontare di capitale minimo richiesto per l'autorizzazione di una banca nella Repubblica di San Marino;
- b) disponibilità di risorse umane e tecniche adeguate all'incarico da assumere. A tal fine la BANCA CENTRALE valuterà, anche disgiuntamente, i seguenti elementi:
 - 1) esperienza maturata nell'esecuzione di compiti analoghi a quelli indicati all'articolo 146 per OIC comparabili, per dimensioni dei patrimoni gestiti e complessità delle politiche di investimento e delle strategie di gestione a quelli che la SG intende gestire;
 - 2) esperienza maturata nella gestione del proprio portafoglio di strumenti finanziari, tenuto conto delle sue dimensioni e della complessità degli strumenti finanziari e delle tecniche di gestione utilizzate in relazione alle dimensioni dei patrimoni dei FONDI per i quali si intende

assumere l'incarico e alla complessità degli strumenti finanziari e delle tecniche di gestione degli stessi;

- 3) esperienza maturata nel servizio di gestione di portafogli di strumenti finanziari, tenuto conto delle dimensioni degli stessi e della complessità degli strumenti finanziari e delle tecniche di gestione utilizzate in relazione alle dimensioni dei patrimoni dei FONDI per i quali si intende assumere l'incarico e alla complessità degli strumenti finanziari e delle tecniche di gestione degli stessi;

c) le banche estere devono inoltre:

- 1) impegnarsi espressamente a fornire tutte le informazioni, attinenti all'espletamento dell'incarico, che la BANCA CENTRALE richiederà;
- 2) produrre un nulla osta della rispettiva autorità di vigilanza all'assunzione dell'incarico;
- 3) indicare, al fine di assicurare la tempestività delle comunicazioni con la BANCA CENTRALE, un nominativo di riferimento per i contatti con la BANCA CENTRALE.

3. La BANCA CENTRALE effettua l'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'incarico nell'ambito del procedimento di approvazione del regolamento di gestione del FONDO nel quale è indicata la depositaria prescelta.

Articolo 149 – Requisiti di indipendenza.

1. La banca depositaria e la SG hanno l'obbligo di agire, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al FONDO.

2. L'incarico di depositaria non può essere conferito qualora il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di investimento della SG svolgano una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l'incarico:

- a) presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, direttore generale;
- b) dirigente responsabile - anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale - delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

Articolo 150 – Subdeposito.

1. La banca depositaria può sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO presso:

- a) organismi esteri abilitati, sulla base della disciplina del paese di origine, all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori;
- b) banche sottoposte ad adeguate forme di vigilanza prudenziale;
- c) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati ad adeguate forme di vigilanza prudenziale, eventualmente

su base consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alla precedente lettera a) purché gli impegni assunti nell'ambito dell'attività di sub-deposito siano garantiti da un soggetto di cui alla precedente lettere b) appartenente al medesimo gruppo dell'organismo in questione.

2. La banca depositaria può procedere al sub-deposito previo consenso della SG interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra banca depositaria e SG sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come sub-depositari.

In caso di sub-deposito la banca depositaria indica nei conti intestati al FONDO per il quale è effettuato il sub-deposito, gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito e il nome del sub-depositario. Presso quest'ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun FONDO sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni del FONDO - tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della banca medesima. L'intestazione alla banca dei suddetti conti, quale servizio strumentale all'attività di depositaria di FONDI, non integra esercizio dell'attività di cui alla lettera C dell'Allegato 1 della LISF.

Articolo 151 – Operazioni particolari.

1. Ove necessario per consentire ai FONDI di effettuare operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la banca depositaria può effettuare sub-depositi di strumenti finanziari e/o depositi di liquidità presso gli intermediari di cui la SG si avvale per operare su tali mercati, nonché ad effettuare trasferimenti a valere sui predetti conti.

L'apertura dei conti è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SG, la banca depositaria e l'intermediario interessato che prevede:

- a) l'obbligo della SG di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- b) il divieto di modificare il contenuto dell'accordo stesso senza l'assenso della banca depositaria.

Resta fermo l'obbligo della banca depositaria di riportare nei conti intestati alla SG gli strumenti finanziari e la liquidità oggetto di subdeposito/deposito e il nome del sub-depositario/depositario.

2. Nel caso di acquisto di strumenti finanziari per i quali non sia possibile adottare le modalità di subdeposito possono essere utilizzati schemi diversi, che dovranno comunque prevedere appositi accordi tra SG, banca depositaria e soggetti presso i quali avviene il subdeposito o la rilevazione della titolarità degli strumenti, che prevedano l'obbligo per la SG di impartire solo attraverso la banca depositaria o documentando l'assenso della stessa. Per la modifica di tali accordi dovrà essere previsto il consenso della banca depositaria. In ogni caso non dovrà essere in alcun modo compromessa la possibilità per la banca depositaria di conoscere la composizione del patrimonio dei FONDI o di espletare correttamente i propri compiti.

Articolo 152 – Responsabilità.

1. La responsabilità della banca depositaria di cui all'articolo 71, comma 2, della LISF, permane anche in caso di sub-deposito dei beni dei FONDI, e di ricorso alle modalità previste dall'articolo 151.
2. Restano ferme le funzioni attribuite alla banca depositaria e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di FONDI alternativi, a *prime broker*.

Articolo 153 – Investimento in depositi bancari.

1. Nel caso in cui le attività del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO siano investite in depositi bancari, l'apertura dei conti di deposito è subordinata alla conclusione di un accordo tra la SG, la banca depositaria e la banca presso la quale avviene il deposito che prevede:
 - a) l'obbligo della SG di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria;
 - b) il divieto di modificare il contenuto dell'accordo senza l'assenso della banca depositaria.
2. Presso la banca ove sono effettuati i depositi, essi sono rubricati per ciascun FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO.

TITOLO IX

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Articolo 154 – Prospetti contabili.

1. Con riferimento a ciascun FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO, la SG deve redigere, conformemente agli schemi che verranno disciplinati con separato provvedimento della BANCA CENTRALE, ed inviare alla stessa banca centrale, nel rispetto dei termini sotto riportati:
 - a) il rendiconto della gestione del FONDO, entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
 - b) una relazione semestrale relativa alla gestione del FONDO, entro sessanta giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso dei FONDI per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale.
2. Il documento indicato nel precedente comma 1, lettera a) deve essere sottoposto a revisione contabile e certificazione secondo quanto previsto dall'articolo 33 della LISF.

Articolo 155 – Pubblicità dei prospetti contabili.

1. I documenti di cui all'articolo 154 devono essere tenuti a disposizione del pubblico presso la sede della SG.
2. L'ultimo rendiconto della gestione del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico anche nella sede della banca depositaria; i partecipanti ai FONDI hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
3. Per i FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO riservati a CLIENTI PROFESSIONALI possono essere indicate nel regolamento del FONDO forme di pubblicità diverse da quelle previste dal presente articolo.

TITOLO X
REGOLE DI COMPORTAMENTO

Articolo 156 – Regole generali di comportamento.

1. Nello svolgimento del servizio di investimento collettivo, le SG, nell'interesse dei partecipanti ai FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO devono operare in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del LISF, nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel regolamento di gestione dei FONDI gestiti.
2. Le SG devono astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, a danno di un altro.
3. Le SG devono operare al fine di contenere i costi a carico dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi FONDI.

Articolo 157 – Conflitti di interessi.

1. Le SG vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei FONDI avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
2. Le SG individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore della SG o di società del gruppo confliggono con gli interessi dei FONDI gestiti e assicurano che il

patrimonio dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti.

Articolo 158 – Frequenza delle operazioni.

1. Le SG si astengono dall'effettuare per conto dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO gestiti operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi dei FONDI stessi.

Articolo 159 – Preimputazione degli ordini.

1. Le SG imputano gli ordini separatamente a ciascun FONDO gestito prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione.

Articolo 160 – *Best execution*.

1. Le SG esigono che le operazioni da essi disposte per conto dei FONDI gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dai FONDI. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato regolamentato.

PARTE IV
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

TITOLO I
OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SG SAMMARINESI

Articolo 161 – Stabilimento di SUCCURSALI o PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO.

1. La SG che intende stabilire SUCCURSALI in paesi esteri o prestare servizi all'estero senza stabilimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante, deve presentare alla BANCA CENTRALE una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- a) lo Stato estero nel cui territorio la SG intende stabilire una SUCCURSALE o operare in regime di libera prestazione di servizi;
- b) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SG;
- c) l'attività che la SG intende effettuare nello Stato ospitante, con particolare riferimento all'offerta di quote di FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO da essa promossi o gestiti e alle modalità di commercializzazione degli stessi;
- d) la struttura organizzativa della SUCCURSALE, l'indirizzo previsto, i nominativi dei dirigenti responsabili.

2. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la BANCA CENTRALE, valutati gli effetti sulla sana e prudente gestione della SG e la possibilità di svolgere pienamente i propri controlli di vigilanza, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego all'apertura della SUCCURSALE all'estero o alla PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO.

3. Successivamente all'autorizzazione, le SG devono comunicare tempestivamente alla BANCA CENTRALE l'effettivo inizio dell'attività della SUCCURSALE o della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO.

Articolo 162 – Uffici di rappresentanza all'estero.

1. La SG può aprire in altri Paesi esteri uffici di rappresentanza. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del Paese ospitante. La SG comunica tempestivamente alla BANCA CENTRALE l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

TITOLO II

OFFERTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI PARTI DI OIC ESTERI

Articolo 163 – Obbligo di comunicazione.

1. L'offerta nella Repubblica di San Marino, in qualsiasi forma rivolta alla generalità del pubblico, di PARTI DI OIC esteri può essere effettuata, previa comunicazione alla BANCA CENTRALE, esclusivamente da soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 alla LISF (nel seguito del presente Capo: "l'offerente")

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai casi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento.

3. La comunicazione non è dovuta qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia ad oggetto OIC UCITS per i quali sia disponibile la documentazione indicata all'articolo 164, comma 2, lettera b). Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 167.

Articolo 164 – Contenuto della comunicazione alla BANCA CENTRALE.

1. La comunicazione deve essere presentata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza dall'offerente e deve indicare la denominazione dell'OIC e della società estera che lo promuove o gestisce.

2. La comunicazione è corredata dei documenti di seguito elencati:

- a) un attestato dell'autorità di vigilanza del Paese di origine comprovante che:
 - 1) l'OIC e la società che lo promuove o gestisce sono soggetti a vigilanza;
 - 2) risultano adempite le formalità eventualmente richieste nel Paese di origine per poter offrire nella Repubblica di San Marino le PARTI DELL'OIC;
- b) documentazione in lingua italiana o inglese relativa all'informativa al pubblico, e in particolare:
 - 1) copia del regolamento di gestione dell'OIC o altro documento equivalente;
 - 2) l'ultimo prospetto informativo ovvero altra documentazione trasmessa ai fini dell'offerta all'autorità competente del Paese di origine e pubblicata, completa del documento in lingua italiana contenente le informazioni chiave per gli investitori, redatto ai sensi delle disposizioni dell'UE in materia (denominato anche KIID);
 - 3) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
 - 4) indicazione delle fonti dove vengono pubblicati il valore delle PARTI DELL'OIC e gli avvisi relativi alle modifiche dei regolamenti di gestione e all'esercizio di diritti connessi alla

partecipazione all'OIC (quali, a titolo indicativo, convocazione di assemblee, modalità di pagamento di proventi).

Articolo 165 – Provvedimenti della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE valuta che:

- a) l'OIC abbia uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per i FONDI sammarinesi;
 - b) l'OIC sia sottoposto nel paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli equivalenti a quelli cui sono sottoposti i FONDI sammarinesi;
- il soggetto che promuove o gestisce l'OIC curi la diffusione di informazioni al pubblico;

2. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'offerta può essere effettuata se la BANCA CENTRALE non ha chiesto ulteriori informazioni o non l'ha espressamente vietata. Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione dei termini di cui all'articolo 2.

Articolo 166 – Provvedimenti successivi.

1. La BANCA CENTRALE può vietare la prosecuzione dell'offerta qualora l'OIC o la società che lo promuove o gestisce siano destinatari, nel Paese di origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente.

Articolo 167 – Obblighi dell'offerente.

1. L'offerente deve:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti;
- c) inviare al cliente conferma dell'investimento dalla quale risulti l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le PARTI DI OIC sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- d) consegnare prima della sottoscrizione i documenti informativi richiesti dalla normativa in materia di sollecitazione all'investimento, incluso il documento in lingua italiana contenente le informazioni chiave per gli investitori (denominato anche KIID) redatto ai sensi delle disposizioni dell'UE in materia;
- e) mettere a disposizione dei partecipanti all'OIC le informazioni sulle modifiche apportate ai regolamenti di gestione degli OIC sottoscritti;
- f) mettere a disposizione dei partecipanti all'OIC che ne facciano richiesta le informazioni sull'andamento del valore delle quote nonché i rendiconti periodici dell'OIC e l'ultimo regolamento, statuto e prospetto informativo approvati nel Paese di origine.

Articolo 168 – Modifiche ai documenti inviati alla BANCA CENTRALE.

1. Qualora intervengano modifiche ai documenti inviati alla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 164, l'offerente deve inviarne una versione aggiornata alla BANCA CENTRALE entro dieci giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

ALLEGATI

Allegato A	AMMISSIBILITÀ DI STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE NEL CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DI UNA SG
Allegato B	CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI IMPEGNI RELATIVI A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Allegato C	SCHEMI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEL PUBBLICO
Allegato D	CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E DELLE RELATIVE QUOTE
Allegato E	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E DELLE RELATIVE SOCIETÀ DI GESTIONE

ALLEGATO

A

**Ammissibilità di strumenti ibridi di
patrimonializzazione e passività subordinate nel
calcolo del patrimonio di vigilanza di una SG**

AMMISSIBILITA' DI STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE NEL CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DI UNA SG

1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione (strumenti che associano caratteristiche tipiche dei fondi propri con altre tipiche dell'indebitamento), rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il relativo contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

I contratti che a una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi, il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca Centrale.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca Centrale.

2. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dalle SG concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca Centrale.

Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

3. Richiesta di benessere alla Banca Centrale

La richiesta di benessere per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza deve essere corredata della relativa documentazione contrattuale che disciplina le emissioni e di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca Centrale una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla SG.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le SG possono sottoporre all'esame della Banca Centrale anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca Centrale può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benessere la Banca Centrale fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

4. Riacquisto da parte della SG emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie:

- a) il riacquisto è finalizzato all'annullamento dei certificati. Tale caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nullaosta da parte della Banca Centrale;

- b) il riacquisto non è finalizzato all'annullamento dei certificati. In tale ipotesi il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività subordinate a disposizione della SG. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

Si considera ammissibile la presenza di clausole del tipo "*illegality clause*", per effetto delle quali il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tenere fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa è ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "*factum principis*" al quale il debitore (creditore) deve necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca Centrale per anticipare il rimborso del contratto.

ALLEGATO

B

Criteria per il calcolo degli impegni relativi a operazioni in strumenti finanziari derivati

**A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA
GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI
DERIVATI**

1. Compensazione delle operazioni.

Ai fini della determinazione degli impegni possono essere compensati:

1. gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di compravendita a termine che rispondono ai criteri seguenti:
 - a) le operazioni devono avere identico sottostante e scadenza. È consentito un disallineamento delle scadenze solo se queste differiscono:
 - per non più di sette giorni, nel caso che le operazioni da compensare abbiano durata residua compresa tra un mese e un anno;
 - per non più di trenta giorni, nel caso che le operazioni da compensare abbiano durata residua superiore a un anno.
 - b) l'esposizione a un rischio creata da un'operazione deve essere di segno opposto rispetto a quella creata dall'altra ⁽¹⁾.

Ove la compensazione riguardi operazioni di segno opposto che determinano impegni di valore diverso, la differenza deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo;

2. le posizioni sottostanti agli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto titoli di singoli emittenti, calcolate secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 2, con le medesime posizioni del sottostante in portafoglio, avente segno opposto, del fondo (es.: l'acquisto di un'opzione *put* sul titolo X compensa ed è compensata da una posizione lunga sul titolo X presente nel portafoglio del fondo)⁽²⁾ ⁽³⁾;

Ove la compensazione determini una differenza positiva dell'impegno relativo alla posizione in derivati rispetto alla posizione del sottostante in portafoglio, la differenza positiva deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo.

¹ Così, ad esempio, un future venduto o una vendita a termine sul titolo X compensa (ed è compensato da) un *future* acquistato o da un acquisto a termine sul titolo X; una *call option* acquistata sul titolo Y compensa (ed è compensata da) una *call option* venduta sul titolo Y; un future acquistato o un acquisto a termine sul titolo Z compensa (ed è compensato da) una *put option* acquistata sul titolo Z.

² Nel caso di strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria, le posizioni sottostanti al derivato, calcolate secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 2, possono essere compensate, oltre che con le medesime posizioni dei sottostanti in portafoglio, anche con strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o di indicatori sintetici quali la *duration*) con quelli consegnabili.

³ Nel caso di contratti future standardizzati su indici di borsa, la compensazione può essere effettuata con titoli il cui prezzo concorre al calcolo dell'indice e il cui andamento abbia una stretta correlazione con quello dell'indice stesso.

2. Calcolo degli impegni.

Rientrano nel calcolo degli impegni complessivi assunti dal fondo:

- a) nel caso delle opzioni, il valore corrente delle attività sottostanti moltiplicato per il fattore *delta* dell'opzione⁴.

Le SG che gestiscono fondi con una consistente operatività in opzioni adottano idonee misure organizzative al fine di tenere sotto controllo i fattori di rischio diversi dal *delta*;

- b) nel caso dei *future* acquistati o venduti, nonché di operazioni di compravendita a termine, il valore del contratto (es.: capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice nel caso di *future* su indici, prezzo di regolamento del contratto nel caso di compravendita a termine). sono equiparate ai *future* le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni, ad eccezione di quelle su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati da regolare alla prima data utile di liquidazione;
- c) nel caso di strumenti finanziari derivati la cui esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti, diversi da quelli indicati sub *a)* e *b)*, l'impegno corrisponde al capitale di riferimento del contratto.

3. Operazioni di copertura del rischio di cambio

Non danno origine a impegni le operazioni volte a coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta e importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura.

B) ESPOSIZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)

1. Determinazione del rischio di controparte

Nelle transazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) il fondo può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni.

Il rischio di controparte è determinato:

- a) calcolando l'esposizione al rischio di controparte, pari al c.d. "equivalente creditizio" determinato secondo il "metodo del valore corrente" (cfr. paragrafo 2);

⁴ Come noto, il fattore *delta* esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività sottostante. Esso approssima la probabilità di esercizio del contratto.

b) moltiplicando l'equivalente creditizio per l'1,6 per cento.

2. Calcolo dell'equivalente creditizio

L'equivalente creditizio è calcolato secondo il “metodo del valore corrente” che consente di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore del fondo. Il procedimento di calcolo approssima il costo che il fondo dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente. Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione, se positivo, e l'esposizione creditizia futura calcolati secondo i seguenti criteri.

2.1 Calcolo del costo di sostituzione ⁽⁵⁾

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando al fondo spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i *future* e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore del fondo fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento del calcolo.

2.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto *time value* che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Per i contratti con scambi multipli del capitale le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

⁵ Ai fini del calcolo del costo di sostituzione, le SG possono, sulla base di una valutazione di sostanziale equivalenza, fare riferimento al valore utilizzato nel calcolo del valore del fondo, determinato secondo i criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati OTC indicati nell'Allegato D, paragrafo 2.3.

TAVOLA 1 - CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE CREDITIZIA FUTURA

DURATA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCI E ALTRI CONTRATTI
Fino a 1 anno	0%	1%	6%	7%	10%
Oltre 1 anno e fino a 5 anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre 5 anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i *basis swap* in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

Per i contratti strutturati che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli *equity index swap*), la vita residua è pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti sui tassi d'interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, la percentuale da applicare al valore nominale del contratto non deve essere inferiore allo 0,5 per cento.

ALLEGATO

C

**Schemi standard per la redazione dei regolamenti di
gestione dei fondi comuni di investimento destinati
alla generalità del pubblico**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO STANDARD PER FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO DESTINATI ALLA GENERALITA' DEL PUBBLICO**

PARTE A) SCHEDE IDENTIFICATIVE

Denominazione, tipologia, durata, ammontare minimo della sottoscrizione (se prevista) del fondo/i	<i>Indicare la denominazione del fondo, o dei fondi qualora sia redatto un regolamento unico per una pluralità di fondi. Per ogni fondo specificare se si tratta di fondo aperto o chiuso. Per i fondi aperti specificare se si tratta di fondi di tipo Ucits III. Se si tratta di un fondo alternativo, precisare tale caratteristica evidenziando che gli investimenti di tali fondi possono avvenire in deroga ai divieti e limiti stabiliti dalle disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Per ogni fondo indicare la durata stabilita e, se previsto, l'ammontare minimo della sottoscrizione iniziale.</i>
Grado di rischio attribuito dalla SG al fondo (vedere parte D, paragrafo B, per il dettaglio dei criteri da utilizzare per la valutazione del grado di rischio)	<i>Indicare il livello utilizzando la seguente scala e colorando conseguentemente la casella a fianco: basso (azzurro); medio-basso (verde); medio (giallo); medio-alto (arancione); alto (rosso).</i>
Società di gestione (SG)	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale, il numero di iscrizione al registro tenuto dalla Banca Centrale, l'eventuale indirizzo Internet, l'eventuale gruppo di appartenenza.</i>
Società di promozione del fondo (eventuale)	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale, il numero di iscrizione al registro tenuto dalla Banca Centrale, l'eventuale indirizzo Internet.</i>
Banca depositaria	<i>Indicare per ciascun fondo la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale, il numero di iscrizione al registro tenuto dalla Banca Centrale o, nel caso di banca estera, l'Autorità del Paese di origine alla cui vigilanza è sottoposta, l'eventuale indirizzo Internet. Indicare se la banca depositaria e la società di promozione o gestione del fondo appartengono o non appartengono al medesimo gruppo.</i>
Soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote	<i>Indicare per ciascun fondo la denominazione del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, l'indirizzo completo della sede, l'eventuale indirizzo Internet; oppure, se del caso, precisare che coincide con la banca depositaria.</i>
Caratteristiche delle quote	<i>Indicare per ciascun fondo le fonti dove è possibile rilevare il valore delle quote dei fondi (e la relativa periodicità di pubblicazione), precisando che presso tali fonti sono pubblicate anche gli avvisi di modifiche ai regolamenti di gestione. Qualora sia prevista l'emissione di differenti classi di quote, rinviare alla parte D per le relative caratteristiche. Qualora sia prevista la quotazione in mercati regolamentati, specificare gli stessi.</i>
Parametro di riferimento (benchmark)	<i>Indicare il parametro di riferimento al quale comparare il rendimento del fondo e specificare le fonti dove è possibile rilevarlo.</i>
Soggetto garante (eventuale)	<i>Indicare per quali fondi è previsto un rendimento minimo garantito, specificando la denominazione completa del soggetto garante, l'indirizzo della sede legale, il numero di iscrizione al registro tenuto dalla Banca Centrale o, in caso di soggetto estero, l'Autorità del Paese di origine alla cui vigilanza è sottoposto.</i>
Assemblea dei partecipanti (solo per i fondi chiusi)	<i>Se prevista, indicare sinteticamente competenze e modalità di funzionamento dell'assemblea dei partecipanti nei fondi chiusi.</i>
Prime Broker (solo per i fondi alternativi)	<i>Indicare, per i fondi alternativi, la denominazione dell'eventuale prime broker, rinviando alla parte D per ulteriori notizie sullo stesso.</i>
Informazioni aggiuntive per la sollecitazione all'investimento (PROSPETTO INFORMATIVO)	<i>Riportare l'avvertenza che le informazioni ai fini della sollecitazione all'investimento, integrative del regolamento di gestione, sono contenute nella parte D del presente fascicolo</i>

PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

(per la redazione del presente paragrafo, fare riferimento a quanto indicato nell'art. 122 del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di servizi di investimento collettivo)

1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche.

(in caso di regolamento unico per una pluralità di fondi, compilare un sottoparagrafo per ciascun fondo)

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione.

(in caso di regolamento unico per una pluralità di fondi, compilare un sottoparagrafo per ciascun fondo)

3. Regime delle spese e determinazione del compenso della società di gestione.

(in caso di regolamento unico per una pluralità di fondi, compilare un sottoparagrafo per ciascun fondo)

PARTE C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al fondo si realizza con la sottoscrizione di quote mediante apposito modulo di sottoscrizione predisposto dalla SG o con il loro successivo acquisto, in quanto compatibile con le modalità di trasferimento del certificato che le rappresenta.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. Non sono ammessi versamenti di contanti alla SG. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono: (*specificare*).
Nel modulo di sottoscrizione sono precisati l'importo versato dal sottoscrittore e le modalità di pagamento utilizzate.
3. La SG provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
4. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SG ha ricevuto, entro le ore _____, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
5. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi delle disposizioni applicabili in materia.
6. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo (*switch*) il regolamento delle due operazioni deve avvenire sulla base dei valori unitari relativi al medesimo giorno di riferimento indicato nel precedente comma 4. La valuta e la disponibilità delle somme relative alla sottoscrizione sono riconosciute al fondo sottoscritto nel giorno di regolamento.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SG procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SG provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta

riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
13. Il partecipante al fondo prende atto che lo scambio di informazioni, necessarie per il corretto funzionamento del processo produttivo e per corrispondere agli obblighi stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, tra la SG, la banca depositaria del fondo, il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, l'eventuale *prime broker*, gli eventuali *outsourcer* scelti dalla SG, non costituisce, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge 17 novembre 2005, n. 165, violazione del segreto bancario, fermo restando che ciascuno dei menzionati soggetti sarà espressamente vincolato, sulla base dei contratti che la SG stipulerà, al rispetto del segreto bancario in tutti gli altri casi.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante. I certificati possono essere tenuti in forma dematerializzata presso una società, sottoposta a vigilanza, abilitata alla gestione accentrata di tale tipologia di strumenti finanziari o presso la banca depositaria.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SG, mette a disposizione dei partecipanti i certificati, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della banca procedere – senza oneri per il fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. SOSTITUZIONE DELLA SG

1. La sostituzione della SG può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SG a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SG di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca Centrale e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SG

1. Sono a carico della SG tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca Centrale, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e in tali casi la SG sospende la pubblicazione del valore unitario della quota.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SG provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Il valore unitario della quota pubblicato si considera errato quando la differenza rispetto al valore ricalcolato corretto è superiore a:
 - a) ____ ⁽¹⁾ per cento per i Fondi di tipo Ucits III;
 - b) ____ ⁽²⁾ per cento per le altre tipologie di fondi, esclusi i fondi alternativi;
 - c) ____ ⁽³⁾ per i fondi alternativi.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SG:
 - a) rettifica il numero di quote attribuite a chi ha sottoscritto il fondo nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto;
 - b) reintegra, prelevando le somme necessarie dal patrimonio del fondo, il partecipante che ha chiesto il rimborso delle quote nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella

¹ Indicare il valore, che non può essere superiore a 0,25.

² Indicare il valore, che non può essere superiore a 0,5.

³ Indicare il valore, che non può essere superiore a 1.

di pubblicazione del valore ricalcolato corretto, qualora il secondo sia superiore al primo. La SG può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, qualora l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto in relazione ai costi di emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- c) reintegra il patrimonio del fondo delle somme riconosciute in eccesso ai partecipanti che hanno chiesto il rimborso delle quote nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto, qualora il secondo sia inferiore al primo;
- d) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SG. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SG – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SG il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo. La domanda di rimborso, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla SG, deve essere presentata o inviata alla SG direttamente o tramite il soggetto collocatore e deve indicare:
 - a) la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
 - b) le generalità complete del richiedente, allegando copia di un documento di identificazione;
 - c) il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare, allegando, se emessi, i certificati di partecipazione;
 - d) il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - e) in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - f) gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
2. La liquidazione delle somme dovute per il rimborso delle quote sarà effettuata entro _____ (*indicare un termine non superiore a quindici giorni*) dalla ricezione della richiesta, salvi i casi di sospensione.
3. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SG. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SG entro le

ore _____. La SG impegna contrattualmente i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

4. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
5. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, l'esecuzione dei rimborsi può essere eccezionalmente sospesa in relazione all'entità delle richieste o di passaggio ad altro fondo (*switch*). In tali casi la SG darà notizia della sospensione, della sua durata e delle circostanze che l'hanno determinata attraverso le medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore delle quote. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
6. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

(N.B.: utilizzare i precedenti commi da 1 a 6 solo per i fondi aperti).

OPPURE:

1. Il rimborso delle quote avviene alla scadenza del fondo indicata nella Scheda identificativa, secondo le procedure di liquidazione del fondo.

(N.B.: utilizzare questo comma solo per i fondi chiusi).

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SG ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SG, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

(N.B.: utilizzare i precedenti commi da 1 a 5 solo per i fondi aperti).

OPPURE:

1. Le modifiche regolamentari sono consentite solo se strettamente necessarie per la tutela degli interessi dei partecipanti e, a tal fine, devono essere adeguatamente motivate. Resta salva la possibilità di apportare modifiche qualora la SG raccolga l'assenso esplicito di tutti i partecipanti. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

(N.B.: utilizzare il precedente comma solo per i fondi chiusi).

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - a) in caso di scioglimento della SG;
 - b) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SG, all'attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della SG. La SG informa preventivamente la Banca Centrale della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informata la Banca Centrale. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SG provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del collegio sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal consiglio di amministrazione e portato a conoscenza della Banca Centrale, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SG redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SG provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SG e la banca depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di

rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) la banca depositaria, su istruzioni della SG, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la banca depositaria in un conto intestato alla SG con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SG qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca Centrale dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

(N.B.: utilizzare il comma seguente solo per i fondi chiusi).

4. La SG ha la facoltà di richiedere alla Banca Centrale un ulteriore periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non si sia completato entro il termine di durata del fondo, ovvero entro lo scadere del periodo di proroga. A tal fine la SG invia alla Banca Centrale almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata o dell'eventuale proroga, la relativa richiesta unitamente ad un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori, nel quale vengono illustrati nel dettaglio i tempi e le modalità con cui vengono poste in essere le rimanenti operazioni di smobilizzo.

PARTE D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE ⁽¹⁾ **(PROSPETTO PER LA SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO)**

A. AVVERTENZE E INFORMAZIONI GENERALI

Inserire la seguente avvertenza, opportunamente evidenziata: “La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente prospetto che è valido a decorrere dal _____”

Inserire la seguente avvertenza, opportunamente evidenziata: “L’approvazione del Regolamento di gestione, comprensivo del relativo prospetto non comporta alcun giudizio da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull’opportunità dell’investimento”.

1. Notizie sulla società di gestione (*riportare la denominazione*)

Rinviare alla parte A (Scheda identificativa) per i principali dati anagrafici della società e illustrare sinteticamente:

- una presentazione delle attività esercitate dalla SG e dall’eventuale gruppo di appartenenza;
- le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*;
- gli azionisti che detengono una percentuale del capitale superiore al 5%;
- le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto;
- le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l’esperienza professionale dei componenti il consiglio di amministrazione, dando evidenza dei consiglieri c.d. “indipendenti” e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SG;
- le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti il collegio sindacale;
- le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti;
- le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall’organo direttivo al di fuori della società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest’ultima;

¹ La parte D deve essere predisposta per la prima volta in occasione della predisposizione del regolamento del fondo, con la medesima data di validità. Successivamente, la parte D deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Banca Centrale con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

- gli altri fondi gestiti.

2. Notizie sul fondo

Rinviare al regolamento di gestione per le caratteristiche analitiche del prodotto e illustrare (ove compatibili, per i fondi in fase di avvio):

- la data di istituzione e l'inizio dell'operatività;
- le variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni;
- con riguardo al parametro di riferimento (*benchmark*) al quale comparare il rendimento del fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni;
- società a cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega;
- generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento;
- le classi di quote e le relative caratteristiche.

3. Notizie sulla banca depositaria

Fornire notizie sulla banca depositaria e sui compiti che essa svolge.

4. Notizie sul soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote (*eventuale, se diverso dalla banca depositaria*)

Fornire notizie sul soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote e sui compiti che esso svolge.

5. Notizie sul prime broker dei fondi alternativi (*eventuale*)

Qualora per i fondi alternativi sia previsto il ricorso al c.d. *prime broker*, fornire notizie su tale soggetto e sui compiti che esso svolge.

6. Notizie sui soggetti che prestano garanzie e contenuto della garanzia (*eventuale*)

Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo.

7. Notizie sui soggetti che procedono al collocamento

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. Notizie sugli intermediari negozianti

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (è consentito il rimando ad apposito allegato).

9. Notizie sulla società di revisione

Indicare denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla SG; relativi oneri a carico del fondo.

B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'INVESTIMENTO

Illustrare il significato dei termini tecnici utilizzati (ad esempio: *rating*, *duration*, volatilità, leva finanziaria) mediante introduzione di apposita legenda.

Indicare l'orizzonte temporale di investimento ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche del fondo.

Indicare, in termini descrittivi sintetici (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto), il grado di rischio attribuito all'investimento nel fondo, stimato in relazione alla volatilità delle quote del fondo o del relativo parametro di riferimento (*benchmark*), alla leva finanziaria utilizzata e a specifici fattori di rischio, quali ad esempio: l'investimento in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati o in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi emergenti; la durata media finanziaria e il merito creditizio della componente obbligazionaria del portafoglio.

Indicare se il fondo effettua operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di *total return swap* e, in caso affermativo, riportare le informazioni richieste alla Sezione B dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.

Nel caso di fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazione, il contenuto della scheda contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di fondi a gestione protetta, le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

**C. INFORMAZIONI ECONOMICHE AGGIUNTIVE (COSTI, AGEVOLAZIONI,
FISCALITÀ)**

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore. Nei casi di adesione al fondo tramite piani di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalità di calcolo.

Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in parti di OIC indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OIC sottostanti.

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo.

Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi specificarne i relativi costi.

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore.

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo e dei partecipanti.

D. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

1. Informativa di base

Specificare che la SG provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati di cui alla successiva lettera E) del presente Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute.

2. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva);
- b) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa sopra elencata, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Indicare le eventuali tipologie di informazioni reperibili nel sito della società di gestione.

E. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E TURNOVER DI PORTAFOGLIO

1. Dati storici di rischio / rendimento del fondo

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* dalla data di istituzione del fondo². Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare (con punti di rilevazione mensili) l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: «I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri».

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari.

Nel caso in cui sia specificata nel regolamento del fondo, riportare la misura di rischio ex-ante del fondo e una coerente misura ex-post dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del fondo e, per i fondi chiusi, il periodo previsto di durata dello stesso.

2. Turnover di portafoglio del fondo

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SG.

In sede di prima applicazione, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal compimento del 12° mese successivo all'approvazione del regolamento del fondo, e si intendono riferite alle informazioni relative al periodo successivo a tale data.

² Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance del fondo vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

F. CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel regolamento di gestione del fondo, che la SG intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 157, comma 2, del Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla società di gestione accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Precisare che la società di gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

ALLEGATO

D

Criteria per il calcolo del valore del patrimonio del fondo e delle relative quote

CRITERI PER IL CALCOLO DEL VALORE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E DELLE RELATIVE QUOTE

1 – PRINCIPI GENERALI

1. I criteri di valutazione sono fissati, coerentemente con le presenti disposizioni, dal soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota e devono essere concordati con la SG.
2. Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività.
3. L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SG. Nel caso di fondi chiusi, la modifica dei criteri assume carattere eccezionale.
4. Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:
 - a) con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificato dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
 - b) è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.
5. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento.
6. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
7. La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

2 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI STRUMENTI FINANZIARI.

1. (Strumenti finanziari quotati). Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato più significativo, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.
2. (Strumenti finanziari non quotati). Gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni, sono valutati al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.
3. (Strumenti finanziari derivati "OTC"). Gli strumenti finanziari derivati trattati "over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) secondo le pratiche prevalenti sul mercato.
4. (Titoli "strutturati"). Nel caso di titoli "strutturati", la valutazione va effettuata procedendo alla valutazione distinta di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.
5. (Parti di OIC). Salve diverse disposizioni del presente Regolamento, le quote o azioni di altri OIC detenute vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:
 - a) dei prezzi di mercato, nel caso in cui le quote o azioni in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
 - b) nel caso di OIC di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

3 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE

1. La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, viene effettuata al fine di assicurare che il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate viste anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo.

I relativi criteri sono stabiliti tenendo conto dei seguenti principi:

- a) in generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto;
- b) trascorso un periodo che, di norma, potrà essere pari a 1 anno dalla data dell'investimento, i titoli di imprese che si trovano nella fase di avviamento possono essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

- 1) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:
 - I) l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata, né alla società di gestione del fondo;
 - II) la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);
 - III) la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;
- 2) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale a condizione che:
 - I) l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;
 - II) le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;
 - III) il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie.
- 3) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo "price/earnings", ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di prodotto, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

2. In tutti i casi descritti nel precedente, ove attraverso l'adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall'utilizzo dei metodi sopra descritti dovrà essere applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell'impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (ad esempio, difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al management o alla proprietà). In ogni caso si dovrà provvedere alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate.

4 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI.

1. Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo. Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (quali, a titolo indicativo, qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- a) il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- b) siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;
- c) i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- d) l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili può essere determinato:

- a) ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (a titolo indicativo, per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell'eventuale conduttore e ad ogni altro fattore ritenuto pertinente;
- b) facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del reddito riveniente dai contratti di locazione e delle eventuali clausole di revisione del canone. Tali metodologie presuppongono, ad esempio, la determinazione dei redditi netti futuri derivanti dalla locazione della proprietà, la definizione di un valore di mercato del cespite e l'attualizzazione alla data di valutazione dei flussi di cassa. Il tasso di attualizzazione va definito tenendo conto del rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa in relazione alla struttura finanziaria dell'investimento e alle caratteristiche del cespite;

- c) sulla base del costo che si dovrebbe sostenere per rimpiazzare l'immobile con un nuovo bene avente le medesime caratteristiche e utilità dell'immobile stesso. Tale costo dovrà essere rettificato in relazione a vari fattori che incidono sul valore del bene (quali, a titolo indicativo, deterioramento fisico, obsolescenza funzionale) ed aumentato del valore del terreno. Per gli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto, il valore corrente è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto dei cespiti, secondo il tasso del contratto eventualmente rettificato per tener conto del rischio di insolvenza della controparte.

Alternativamente, il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione. Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione. Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene. Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

5 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI.

1. I crediti acquistati sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo.

6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ALTRI BENI.

1. I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

7 – OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E DI PRESTITO TITOLI.

1. Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento e i proventi delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

2. (Altre componenti patrimoniali). Sono valutati in base al loro valore nominale:

- a) le disponibilità liquide;
- b) le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse.

8 – ESPERTI INDIPENDENTI.

1. Per la valutazione di particolari tipologie di beni o investimenti, la Banca Centrale può richiedere che la SG si avvalga di esperti indipendenti, stabilendone criteri e modalità.

9 – VALORE UNITARIO DELLA QUOTA.

1. Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune di investimento è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

ALLEGATO

E

Segnalazioni di vigilanza dei fondi comuni di investimento e delle relative società di gestione

1 - SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SG

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione	Termine di inoltro
Situazione contabile (SC)	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Patrimonio di Vigilanza e adeguatezza patrimoniale	semestrale	30 giugno 31 dicembre	15 agosto 15 aprile
Dati di bilancio	annuale	31 dicembre	15 aprile
Elenco soci	annuale	data di approvazione del bilancio	60 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci

2 – SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

2.A. Segnalazioni relative ai FONDI APERTI:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione (1)	Termine di inoltro
Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote	mensile	Ultimo giorno di ogni mese	Entro il giorno 15 del mese successivo
Situazione patrimoniale e partecipanti al Fondo	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Rendiconto di gestione annuale	annuale	31 dicembre	5 aprile

(1) A tale data verranno riportati i valori risultanti dall'ultima valorizzazione delle quote resa pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione del Fondo.

2.B. Segnalazioni relative ai FONDI CHIUSI:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione (2)	Termine di inoltro
Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote	semestrale	30 giugno 31 dicembre	Entro il giorno 7 successivo a quello indicato nel regolamento di gestione per il calcolo del valore delle quote
Situazione patrimoniale e partecipanti al Fondo	semestrale	30 giugno 31 dicembre	31 agosto 28 febbraio
Rendiconto di gestione annuale	annuale	31 dicembre	5 aprile

(2) A tale data verranno riportati i valori risultanti dall'ultima valorizzazione delle quote resa pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione del Fondo.